CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 DELLA REGIONE PUGLIA

Approvata con deliberazione n. 161/2023/FRG

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 DELLA REGIONE PUGLIA

(art. 1, comma 3, del d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7.12.2012, n. 213)

Presidente f.f.:

Cinzia Barisano

Magistrato relatore:

Giovanni Natali

Funzionari revisori:

Francesco Antonio Dimarno

Marina Farinola

INDICE

1 PREMESSA 1
2 GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 4
2.1 Il DEFR 2023-2025 e la relativa nota di aggiornamento 5
2.2 La legge di stabilità regionale 2023 7
2.3 Il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 9
2.4 L'assestamento e la variazione al bilancio di previsione 2023-2025 10
2.5 Il piano degli indicatori di bilancio 2023-2025 12
3 EQUILIBRI DI BILANCIO E GESTIONE CONTABILE 13
4 FONDI E ACCANTONAMENTI 32
5 SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO 38
6 ORGANISMI PARTECIPATI 45
7 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 46
8 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR) 53
9 IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 56
10 CONCLUSIONI 63

1 PREMESSA

1.1 Al fine di «*rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*», il d.l. 10.10.2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7.12.2012, n. 213) ha dettato disposizioni volte ad adeguare, ai sensi degli artt. 28, 81, 97, 100 e 119 Cost., il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni previsto dall'art. 3, comma 5, della l. 14.1.1994, n. 20 e dall'art. 7, comma 7, della l. 5.6.2003, n. 131.
In particolare, l'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012 ha previsto che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 ss., della l. 23.12.2005, n. 266, «*per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*».
1.2 È stato in tal modo introdotto per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto per gli enti locali, stabilendo un «raccordo» fra il collegio dei revisori dei conti della Regione e la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sulla base di apposite linee guida.
Per effetto del rinvio alle modalità e procedure di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della l. n. 266/2005 e, in particolare, del comma 167, secondo cui «*La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166*» (ovvero quella sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza nonché quella sul rendiconto dell'esercizio medesimo), a partire dal 2013 la Sezione delle autonomie approva le linee guida (e il relativo questionario) per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni e delle province autonome, quale strumento utile alla verifica dell'osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio, *ex* art. 81 Cost., in sede di programmazione economico-finanziaria.

Come chiarito in occasione dell'approvazione delle prime linee guida in materia, «*L'esame del bilancio di previsione svolto dalle Sezioni regionali è finalizzato ad esprimere un giudizio idoneo a dare conto dell'attitudine del bilancio analizzato a contenere previsioni attendibili, da apprezzare secondo criteri che tengono conto del trend storico, avuto riguardo agli ambiti di controllo individuati dalla legge tra cui, in particolare, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilità interno, la sostenibilità dell'indebitamento, la sana gestione economico-finanziaria degli enti, nonché gli effetti sul bilancio dei risultati delle partecipate e degli enti del sistema sanitario regionale*» (deliberazione n. 6/SEZAUT/2013/INPR); inoltre, «*il bilancio di previsione non può che essere osservato nel suo complesso e per singole voci contabili (andamento dei risultati, delle spese, delle entrate, ecc.), prendendo in considerazione un arco temporale (almeno triennale) sufficiente a verificare la tenuta complessiva del documento*» (deliberazione n. 10/SEZAUT/2014/INPR, di approvazione delle linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni per l'anno 2014).

Nello scrutinare la legittimità dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.l. n. 174/2012, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che «*i commi 3 e 4, in sé considerati, prevedono un esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni che, avendo come esito la mera segnalazione delle disfunzioni, eventualmente rilevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, è invece insuscettibile di incidere sull'efficacia delle leggi regionali con le quali detti bilanci e rendiconti sono approvati. Tale rilievo basta a escludere che gli impugnati commi 3 e 4 abbiano introdotto, in quanto tali, un sindacato di legittimità delle leggi di approvazione dei bilanci regionali idoneo ad incidere sul regime del controllo di costituzionalità delle leggi regionali definito dagli artt. 127 e 134 Cost. e sulle competenze di questa Corte*» (sentenza n. 39 del 2014).

1.3 Le linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione di regioni e province autonome per gli esercizi 2023-2025 sono state approvate con la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie n. 5/SEZAUT/2023/INPR.

In tale sede è stato evidenziato, tra l'altro, che:

- le linee guida rappresentano uno strumento di raccordo tra l'ambito dei controlli interni e quelli esterni, connotati dai caratteri di neutralità e indipendenza, esercitati dalla magistratura contabile (Corte cost., sentenze n. 198/2012, n. 23/2014). Attraverso le verifiche sui bilanci di previsione e sullo stato di attuazione dei programmi regionali si

mira ad assicurare che il processo di programmazione finanziaria si svolga nel rispetto dei principi contabili e delle compatibilità economico-patrimoniali degli Enti;

- alla Corte dei conti è devoluto il compito di «*accertare che l'impiego delle risorse pubbliche sia ispirato a criteri di legalità finanziaria, trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e avvenga nel rispetto di primari interessi di rango costituzionale, per la tutela dell'unità economica della Repubblica*»;
- con il bilancio di previsione gli organi di governo dell'ente, nell'esercizio della funzione di indirizzo e programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare. Il principio di continuità degli esercizi finanziari richiede che tra le previsioni di bilancio e la rendicontazione non vi siano soluzioni di continuità, sicché le risultanze del rendiconto costituiscono le necessarie premesse della programmazione successiva;
- l'attendibilità, la congruità e la coerenza dei singoli documenti di programmazione condizionano il grado di affidabilità dell'intero sistema di bilancio, che deve «*fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle previsioni di entrata e di spesa, in virtù di una rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento, in applicazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, evitando le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste*».

1.4 La presente relazione si sofferma sulle principali evidenze del questionario e del bilancio oggetto di esame, tenendo conto dei chiarimenti forniti in sede istruttoria nonché delle informazioni desumibili dai documenti di programmazione da ultimo intervenuti (assestamento e variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025).

2 GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

All'interno del d.lgs. 23.6.2011, n. 118 («*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*»), dopo il Titolo I (artt. 1-18-*bis*) dedicato ai principi contabili generali e applicati per regioni, province autonome ed enti locali, il Titolo III (artt. 36-73) contiene la disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile delle regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

In base al comma 3 dell'art. 36, le regioni ispirano la propria gestione al *principio della programmazione*; a tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite a un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), approvato con delibera consiliare e predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011).

Alla stregua del paragrafo 4.1 del principio contabile da ultimo richiamato, gli strumenti della programmazione regionale sono:

a) il documento di economia e finanza regionale (DEFR), che entro il 30 giugno di ciascun anno la giunta presenta al consiglio per le conseguenti deliberazioni;

b) la nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio;

c) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;

d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;

e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al consiglio;

f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;

g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;

h) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno;

i) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

La successiva tabella riepiloga gli strumenti della programmazione della Regione Puglia relativi al triennio 2023-2025:

Tab. n. 1 – Documenti programmazione Regione Puglia 2023-2025

	GIUNTA	CONSIGLIO
DEFR 2023-2025	delibera n. 1608 del 21.11.2022	delibera n. 130 del 20.12.2022
NADEFR 2023-2025	delibera n. 1862 del 12.12.2022	delibera n. 131 del 20.12.2022
Legge di stabilità 2023	d.d.l. n. 206 del 12.12.2022	l.reg. 29.12.2022, n. 32
Bilancio di previsione 2023	d.d.l. n. 207 del 12.12.2022	l.reg. 29.12.2022, n. 33
Assestamento e variazione bilancio 2023	d.d.l. n. 207 del 20.11.2023	l.reg. 30.11.2023, n. 34
Piano degli indicatori di bilancio 2023-2025	delibera n. 28 del 24.1.2023	

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia

2.1 Il DEFR 2023-2025 e la relativa nota di aggiornamento

2.1.1 Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, le regioni adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite a un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione.

In base ai paragrafi 5.2 e 5.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il DEFR:

- definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione;
- ha la finalità di: *i)* rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi; *ii)* orientare le successive deliberazioni del consiglio e della giunta; *iii)* costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico;
- contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione;
- è articolato in due sezioni: la prima è relativa al contesto economico e finanziario di riferimento e comprende la descrizione degli obiettivi strategici, con particolare riferimento agli obiettivi e gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, anche trasversali; la seconda comprende l'analisi sulla situazione finanziaria della regione.

2.1.2 Con deliberazione n. 1608 del 21.11.2022 (oltre il termine del 30 giugno) la Giunta ha adottato il *«Documento di economia e finanza regionale - DEFR 2023-2025»*, proponendone l'approvazione al Consiglio, che vi ha provveduto con deliberazione n. 130 del 20.12.2022.

La prima parte del documento descrive il contesto di riferimento; tra gli altri, sono oggetto di esame: lo scenario economico-finanziario internazionale e lo scenario nazionale; l'economia della Puglia; le regole di finanza pubblica e gli equilibrio di bilancio; le entrate regionali di natura tributaria e le misure di contrasto all'evasione fiscale; le politiche di indebitamento; la programmazione comunitaria 2014-2020; le politiche agricole; le politiche del personale; le azioni per il contenimento delle spese; la situazione del sistema sanitario pugliese; il trasporto pubblico locale.

Uno specifico paragrafo (1.18) è dedicato alle risorse del PNRR e riporta le informazioni riferite alle diverse linee progettuali di cui la Regione è soggetto attuatore; si evidenzia peraltro che l'aggiornamento dei dati è fermo ad agosto 2021.

La seconda parte contiene gli obiettivi strategici triennali e operativi delle strutture organizzative e delle loro articolazioni. In particolare, essa è dedicata all'illustrazione di: *i)* strumenti della programmazione strategica; *ii)* piano di sviluppo regionale e assi prioritari di intervento; *iii)* obiettivi strategici triennali, azioni strategiche e risultati attesi.
Con delibera consiliare n. 131 del 20.12.2022, sulla base della delibera di Giunta n. 1862 del 12.12.2022, è stata approvata la «*Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NADEFR) 2023-2025*».

2.2 La legge di stabilità regionale 2023

2.2.1 In base all'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, le regioni adottano, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione; detta legge contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.
Il contenuto della legge di stabilità regionale è declinato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, par. 7), ai sensi del quale, per il periodo considerato nel bilancio di previsione, la legge in esame provvede:

a) alle variazioni delle aliquote e delle altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi regionali;
b) al rifinanziamento delle leggi di spesa regionali, escluse le spese obbligatorie e quelle continuative;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) con riferimento alle spese pluriennali disposte da leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
e) alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione;

f) alle norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale od organizzatorio;

g) alle norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

2.2.2 La l.reg. 29.12.2022, n. 32, recante «*Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023*», si compone di due Titoli.

Il Titolo I («*Disposizioni di carattere contabile e fiscale*», artt. 1-3) detta disposizioni in tema di:

- spesa a carattere pluriennale (art. 1). Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale sono stati determinati in € 91 mln (2023), € 99 mln (2024) ed € 92 mln (2025);
- riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014 (art. 2). L'esigibilità del finanziamento di € 80 mln, autorizzato dall'art. 2 della l.reg. 30.12.2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020), stipulato con la Banca europea investimenti (BEI) il 13.3.2020 nella forma flessibile di contratto quadro di prestito a erogazioni multiple, è stata reimputata per l'intero importo a valere sull'esercizio 2023 sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma delle spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020. L'onere presunto derivante dall'ammortamento del prestito, valutato in € 6 mln annui per un periodo stimato di quindici anni a partire dall'1.7.2023, è stato posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere su ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 con imputazione della rata per sorte capitale e interessi, rispettivamente nell'ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1;
- autorizzazione all'indebitamento a copertura del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento (art. 3). Ai sensi dell'art. 40, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 118/2011, per l'esercizio finanziario 2023 la Giunta è stata autorizzata a ricorrere all'indebitamento per € 162,4 mln (€ 162,5 mln nel 2022) a copertura del presunto disavanzo di amministrazione di pari importo derivante dal debito autorizzato e non contratto ai sensi degli artt. 3 e 4 della l.reg. 30.12.2021, n. 51 (legge di stabilità 2022), già previsto all'art. 4 della l.reg. 30.12.2020, n. 35 (legge di stabilità 2021) (comma 1).

Inoltre, per le medesime finalità di cui all'art. 4 della l.reg. 35/2020 e all'art. 4, comma 2, della l.reg. 51/2021, nonché per la realizzazione di investimenti diretti alla costruzione di immobili per esigenze istituzionali della Regione, per l'esercizio 2023 è stata rinnovata l'autorizzazione all'indebitamento per un importo massimo di € 36,7 mln pari al residuo debito autorizzato e non impiegato negli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell'art. 4 della l.reg. 35/2020 (comma 2).

I mutui di cui ai commi 1 e 2 possono essere contratti «*solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa*», nel rispetto degli artt. 40, comma 2-*bis*, e 62 del d.lgs. n. 118/2011, per una durata massima di anni trenta, a tasso fisso, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui stipulati con onere a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della l. 23.12.1998, n. 448 (comma 5).

L'onere presunto annuale per il rimborso del debito così autorizzato, valutato in € 8,6 mln a decorrere dall'esercizio 2024, trova copertura nel bilancio di previsione pluriennale 2023-2025, nell'ambito degli stanziamenti distinti per quota interessi e per quota capitale a valere sulla missione 50, programmi 1 e 2.

Il Titolo II («*Norme settoriali di rilievo finanziario e diverse*», artt. 4-121) reca disposizioni varie a sostegno di diverse categorie e iniziative.

2.3 Il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025

2.3.1 In base all'art. 39 del d.lgs. n. 118/2011, il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite a un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

Il bilancio di previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'All. n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile.

2.3.2 La Regione Puglia ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025 con la l.reg. 29.12.2022, n. 33, previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso nella seduta del 14.12.2022.

In conformità all'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 e all'art. 4, comma 1, lett. a), del d.m. 12.5.2016 («*Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni*»), gli schemi di bilancio e i dati contabili analitici relativi al documento in esame risultano tempestivamente trasmessi a BDAP.

2.4 L'assestamento e la variazione al bilancio di previsione 2023-2025

2.4.1 In base all'art. 50 del d.lgs. n. 118/2011, entro il 31 luglio la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40 (comma 1).

La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio (comma 2).

Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: *a)* la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; *b)* la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; *c)* le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione (comma 3)

Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione

definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza (comma 3-*bis*).

2.4.2 La l.reg. 30.11.2023, n. 34 («*Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025*») è stata approvata dal Consiglio regionale pugliese previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso con verbale n. 252 del 21.11.2023.

La legge si compone di 22 articoli, ripartiti in due capi.

Nel Capo I («*Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023–2025*»), i dati relativi ai residui attivi e passivi e al risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 (artt. 1 e 2), agli stati di previsione delle entrate e delle spese per gli esercizi finanziari 2023-2025 (artt. 3-4) nonché al fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2023 (art. 5) sono stati rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio 2022, parificato con deliberazione della Sezione n. 132/2023/PARI del 3.10.2023 e approvato con l.reg. 30.11.2023, n. 33 («*Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022*»); il Capo II (artt. 7-22) contiene disposizioni di carattere finanziario e diverse.

La tabella che segue riporta – con riferimento ai residui attivi e passivi, al risultato di amministrazione e al fondo cassa all'1.1.2023 – il confronto fra bilancio e assestamento:

Tab. n. 2 – Bilancio 2023-2025 assestato

LEGGE DI ASSESTAMENTO (l.reg. n. 34/2023)	Bilancio 2023-2025 (a)	Assestamento (b)	Differenza (c=b-a)
Residui 2022 (art. 1)			
residui attivi	11.447.050.357,06	11.490.398.239,63	43.347.882,57
residui passivi	9.141.396.910,08	8.762.402.190,02	-378.994.720,06
Risultato di amministrazione 2022 (art. 2)	3.271.828.216,69	4.529.897.596,23	1.258.069.379,54
Fondo cassa all'1.1.2023 (art. 5)	2.311.799.100,00	2.123.239.606,10	-188.559.493,90

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al centesimo di euro)

2.5 Il piano degli indicatori di bilancio 2023-2025

2.5.1 Ai sensi dell'art. 18-*bis* del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, par. 4.1), al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni (comma 1). Le regioni e i loro enti e organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del *budget* di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il piano, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica; esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (comma 2).

2.5.2 Con delibera n. 28 del 24.1.2023 la Giunta regionale ha approvato il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2023-2025, composto – in coerenza con il decreto MEF-RGS del 9.12.2015 – di tre allegati:

- 1/a (indicatori sintetici);
- 1/b (indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione);
- 1/c (indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi).

3 EQUILIBRI DI BILANCIO E GESTIONE CONTABILE

3.1 Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011:

- per ciascun esercizio del triennio a cui si riferisce, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo;
- le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità;
- nelle more dell'applicazione del capo IV della l. 24.12.2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo art. 62 (in tema di mutui e altre forme di indebitamento).

3.2 Con la l.reg. n. 33/2022 gli stati di previsione delle entrate e delle spese sono stati approvati in € 15.155.255.160,30 in termini di competenza e in € 28.378.251.056,93 in termini di cassa per il 2023, nonché in termini di competenza in € 14.362.385.494,96 per il 2024 e in € 14.152.481.867,48 per il 2025 (artt. 1 e 2).

3.3 In linea con gli esercizi precedenti, le previsioni di entrata di maggior rilievo sono quelle relative a:

- Titolo 1 («*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*»), le cui previsioni di competenza rappresentano il 46,94% (2023) e il 49,59% (2024) e il 50,33% (2025) del totale generale entrate; all'interno del titolo le poste più significative sono quelle dei «*Tributi destinati al finanziamento della sanità*» (Tipologia 102: € 5.592.226.896,00 in ciascuno dei tre esercizi considerati);
- Titolo 2 («*Trasferimenti correnti*»), le cui previsioni di competenza rappresentano, rispettivamente, il 20,36% (2023), 20,18% (2024) e 20,05% (2025) del totale generale entrate.

Inoltre, dal confronto tra il 2022 e il 2023 emergono la sostanziale stabilità delle previsioni (con la sola eccezione delle entrate in conto capitale: da € 3,3 mld del 2022 a € 745,7 mln) e il perdurante mancato ricorso alle anticipazioni dal tesoriere.

La nota integrativa puntualizza che:

- le previsioni di entrata, improntate a prudenza, sono state formulate sulla base della valutazione statistica del trend del gettito derivante da ciascun cespite negli ultimi cinque anni (2018-2022), tenendo conto dell'evoluzione delle variabili economiche correlate a detto gettito nonché delle modifiche normative intervenute nel tempo;
- le entrate tributarie derivanti da manovre fiscali regionali riguardano l'addizionale regionale all'IRPEF e l'IRAP, determinate sulla base della: *i)* conferma della maggiorazione dell'aliquota IRAP (+0,92%); *ii)* rideterminazione, ai sensi della l.reg. 28.3.2022, n. 8, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, a decorrere dall'anno di imposta 2022, in coerenza con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito stabilita dall'art. 1, comma 2, della l. 30.12.2021, n. 234 («*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*»); *ii)* previsione degli stanziamenti d'entrata da manovra propria regionale IRAP e addizionale regionale all'IRPEF in base ai gettiti stimati dal MEF ai sensi dell'art. 77-*quater* del d.l. 25.6.2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2008, n. 133).

Tab. n. 3 - Entrate di competenza per titoli [1]

Descrizione voci		2022 (previsioni definitive)	2023	(% su tot. gen. entrate 2023)	2024	(% su tot. gen. entrate 2024)	2025	(% su tot. gen. entrate 2025)
FPV	*per spese correnti*	25.104.351,26	3.167.942,30	0,02%	1.373.937,77	0,01%	59.576,85	0,00%
	per spese in c/capitale	304.427.094,72	18.005.325,53	0,12%	6.608.671,36	0,05%	0,00	0,00%
	Totale	329.531.445,98	21.173.267,83	0,14%	7.982.609,13	0,06%	59.576,85	0,00%
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.145.132.904,66	514.680.292,60	3,40%	498.107.486,96	3,47%	481.279.255,04	3,40%
Fondo cassa a 1.1.2023		1.844.788.833,08	2.311.799.100,00					
Titolo 1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	7.114.600.820,11	7.114.591.814,41	46,94%	7.122.432.814,41	49,59%	7.122.432.814,41	50,33%
Titolo 2	*Trasferimenti correnti*	3.988.616.503,72	3.085.815.162,42	20,36%	2.899.002.443,07	20,18%	2.838.258.776,52	20,05%
Titolo 3	*Entrate extratributarie*	173.230.341,03	171.214.450,59	1,13%	169.679.646,51	1,18%	169.359.511,63	1,20%
Titolo 4	*Entrate in conto capitale*	3.312.469.323,96	745.768.319,77	4,92%	444.279.995,33	3,09%	320.191.232,98	2,26%
Titolo 5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	1.509.700.099,15	1.509.124.809,25	9,96%	1.507.100.499,55	10,49%	1.507.100.700,05	10,65%
Titolo 6	*Accensione prestiti*	279.087.043,43	279.087.043,43	1,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	1.715.000.000,00	1.713.800.000,00	11,31%	1.713.800.000,00	11,93%	1.713.800.000,00	12,11%
	Totale Titoli	**18.092.704.131,40**	**14.619.401.599,87**	**96,46%**	**13.856.295.398,87**	**96,48%**	**13.671.143.035,59**	**96,60%**
	Totale generale entrate	**19.567.368.482,04**	**15.155.255.160,30**	**100,00%**	**14.362.385.494,96**	**100,00%**	**14.152.481.867,48**	**100,00%**

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

[1] Tabella costruita con i dati originari presi dalla l.reg. n. 33/2022.

3.4 Al pari del 2022, le previsioni di spesa di maggior rilievo sono quelle relative al Titolo 1 («*Spese correnti*»), le cui previsioni di competenza rappresentano, rispettivamente, il 67,45% (2023), 69,82% (2024) e 70,35% (2025) del totale generale spese.

In linea con gli esercizi precedenti, le spese in conto capitale (Titolo 2) si attestano nel 2023 al 6,43% del totale generale per poi flettere nei due esercizi residui del triennio (3,84% nel 2024, 3,08% nel 2025).

Infine, dal confronto tra il 2022 e il 2023 emerge la sostanziale stabilità delle previsioni (con la sola eccezione delle spese in conto capitale: da € 4,2 mld del 2022 a € 973,9 mln) e la perdurante non trascurabile incidenza delle uscite per conto terzi e partite di giro (Titolo 7, pari a oltre l'11%).

Con nota dell'11.12.2023 il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti sui motivi per i quali nella legge di assestamento (l.reg. n. 34/2023) lo *stato di previsione delle entrate* (art. 3) e lo *stato di previsione delle spese* (art. 4) risultino rideterminati in diminuzione per € 7.806.653,23, laddove dal quadro generale riassuntivo allegato alla stessa l.reg. n. 34/2023 emerge – confrontando il dato della legge di approvazione di bilancio 2023-2025 (€ 15.155.255.160,30) con quello della legge di assestamento (€ 19.651.135.859,36) – un aumento del totale delle entrate e di quello delle spese (€ 4.495.880.699,06).

Con riscontro del 13.12.2023 (prot. Cdc n. 6901 del 13.12.2023) la Regione ha precisato che «*gli importi indicati nel comma 2 degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 34/2023 sono riferiti ai valori relativi alla sola variazione di assestamento, come risultanti rispettivamente dagli allegati 3 e 5 richiamati nel primo comma di entrambe le norme. Ad ogni modo, al fine di assicurare una maggiore chiarezza e trasparenza del testo normativo, si provvederà, a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, a dare altresì evidenza, nella legge di assestamento, dei valori degli stanziamenti del bilancio di previsione attualizzati anche a seguito delle complessive variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario*».

La Sezione prende atto dell'impegno assunto dall'Ente al fine di migliorare l'*accountability* del documento di assestamento e provvederà a verificarne gli effetti già dall'esercizio successivo.

Analizzando la *spesa per missioni*, le previsioni più significative sono quelle relative a:

- missione 1 («*Servizi istituzionali, generali e di gestione*»), pari nel triennio a 12,65% (2023), 13,03% (2024) e 13,17% (2025) del totale missioni;
- missione 13 («*Tutela della salute*»), pari nel triennio a 55,83% (2023), 58,01% (2024) e 58,83% (2025) del totale missioni.

La nota integrativa precisa che le spese programmate, ripartite in missioni e programmi, sono state iscritte nel rispetto della prudenza e del criterio di coerenza, imputando solo quelle la cui esigibilità ragionevolmente si manifesterà nell'esercizio, sia per le spese obbligatorie e d'ordine (personale, acquisti di beni e servizi, imposte e tasse, rate di ammortamento dei mutui), sia per i trasferimenti e i contributi di parte corrente.

Tab. n. 4 - Spese di competenza per titoli (1)

Descrizione voci		2022 (previsioni definitive)	2023	(% su tot. gen. spese 2023)	2024	(% su tot. gen. spese 2024)	2025	(% su tot. gen. spese 2025)
Disavanzo di amministrazione		17.651.923,00	16.572.805,64	0,11%	16.828.231,92	0,12%	17.087.616,57	0,12%
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	162.365.584,67	1,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 1	*Spese correnti*	11.461.350.625,79	10.222.338.157,85	67,45%	10.027.861.034,25	69,82%	9.956.231.812,68	70,35%
Titolo 2	*Spese in conto capitale*	4.275.542.796,66	973.965.683,62	6,43%	551.166.651,75	3,84%	435.630.876,59	3,08%
Titolo 3	*Spese per incremento attività finanziarie*	1.520.228.659,77	1.506.554.809,25	9,94%	1.504.130.499,55	10,47%	1.504.050.700,05	10,63%
Titolo 4	*Rimborso prestiti*	577.594.476,82	559.658.119,27	3,69%	548.599.077,49	3,82%	525.680.861,59	3,71%
Titolo 5	*Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere*	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 7	*Uscite per conto terzi e partite di giro*	1.715.000.000,00	1.713.800.000,00	11,31%	1.713.800.000,00	11,93%	1.713.800.000,00	12,11%
Totale Titoli		**19.549.716.559,04**	**14.976.316.769,99**	**98,82%**	**14.345.557.263,04**	**99,88%**	**14.135.394.250,91**	**99,88%**
Totale generale spese		**19.567.368.482,04**	**15.155.255.160,30**	**100,00%**	**14.362.385.494,96**	**100,00%**	**14.152.481.867,48**	**100,00%**

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) Tabella costruita con i dati originari presi dalla l.reg. n. 33/2022.

Tab. n. 5 - Spese di competenza per missioni (1)

Descrizione voci		2022 (previsioni definitive)	2023	(% su totale missioni 2023) (2)	2024	(% su totale missioni 2024) (2)	2025	(% su totale missioni 2025) (2)
Disavanzo di amministrazione		17.651.923,00	16.572.805,64	0,11%	16.828.231,92	0,12%	17.087.616,57	0,12%
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	162.365.584,67	1,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1	*Servizi istituzionali, generali e di gestione*	1.923.948.214,50	1.894.292.076,91	12,65%	1.869.000.764,63	13,03%	1.861.426.409,26	13,17%
2	*Giustizia*	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	*Ordine pubblico e sicurezza*	283.935,19	794.000,00	0,01%	794.000,00	0,01%	794.000,00	0,01%
4	*Istruzione e diritto allo studio*	177.109.557,25	45.507.407,11	0,30%	42.916.607,48	0,30%	42.714.779,99	0,30%
5	*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*	84.945.154,38	53.559.943,30	0,36%	45.170.892,51	0,31%	43.869.381,65	0,31%
6	*Politiche giovanili, sport e tempo libero*	20.229.359,40	10.888.448,79	0,07%	10.729.224,56	0,07%	10.573.310,14	0,07%
7	*Turismo*	86.299.926,24	8.963.999,37	0,06%	8.576.499,37	0,06%	8.576.499,37	0,06%
8	*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*	257.182.667,69	56.068.990,58	0,37%	53.797.472,16	0,38%	58.940.957,79	0,42%
9	*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*	711.208.831,89	90.327.328,28	0,60%	74.184.760,15	0,52%	71.553.801,08	0,51%
10	*Trasporti e diritto alla mobilità*	1.352.671.881,86	1.096.630.407,41	7,32%	895.355.180,40	6,24%	793.221.520,90	5,61%

11	*Soccorso civile*	56.506.250,98	31.894.888,48	0,21%	30.161.554,48	0,21%	29.324.634,97	0,21%
12	*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*	395.782.440,29	228.364.086,29	1,52%	159.677.507,14	1,11%	123.328.213,33	0,87%
13	*Tutela della salute*	10.051.052.955,29	8.361.494.501,69	55,83%	8.321.842.289,44	58,01%	8.315.290.101,73	58,83%
14	*Sviluppo economico e competitività*	910.430.204,14	97.990.861,95	0,65%	28.950.144,80	0,20%	23.492.817,99	0,17%
15	*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*	365.777.703,39	149.670.354,86	1,00%	85.885.064,73	0,60%	75.232.818,46	0,53%
16	*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*	354.654.719,77	99.765.563,99	0,67%	80.864.141,78	0,56%	76.934.942,96	0,54%
17	*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*	45.279.675,88	6.412.422,40	0,04%	4.058.732,32	0,03%	4.058.732,32	0,03%
18	*Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*	24.013.320,31	17.778.016,03	0,12%	17.325.378,64	0,12%	17.325.579,14	0,12%
19	*Relazioni internazionali*	54.256.822,12	22.667.509,60	0,15%	1.902.008,36	0,01%	1.782.757,50	0,01%
20	*Fondi e accantonamenti*	414.404.487,67	457.340.317,79	3,05%	376.687.626,85	2,63%	356.363.195,66	2,52%
50	*Debito pubblico*	548.678.450,80	532.105.645,16	3,55%	523.877.413,24	3,65%	506.789.796,67	3,59%
60	*Anticipazioni finanziarie*	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
99	*Servizi per conto terzi*	1.715.000.000,00	1.713.800.000,00	11,44%	1.713.800.000,00	11,95%	1.713.800.000,00	12,12%
	Totale Missioni	**19.549.716.559,04**	**14.976.316.769,99**	**98,82%**	**14.345.557.263,04**	**99,88%**	**14.135.394.250,91**	**99,88%**
	Totale generale spese	**19.567.368.482,04**	**15.155.255.160,30**	**100,00%**	**14.362.385.494,96**	**100,00%**	**14.152.481.867,48**	**100,00%**

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) Tabella costruita con i dati originari presi dalla l.reg. n. 33/2022.

(2) Le percentuali relative alle voci di disavanzo sono calcolate sul totale generale delle spese.

3.5 Gli equilibri di bilancio sono evidenziati nell'allegato 07 alla l.reg. n. 33/2022.

Il prospetto seguente riporta, sulla base dei dati forniti dall'Ente in sede istruttoria, il *confronto tra i) le previsioni iniziali di competenza dell'esercizio 2023 e ii) quelle assestate del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025*, evidenziando il rispetto degli equilibri per il bilancio dell'esercizio 2023.

L'analisi della legge di assestamento e dei relativi allegati ha fatto emergere talune discrasie con riferimento ai dati contenuti nell'allegato 9 («*Equilibri di bilancio*»), previsto dall'art. 6, comma 1, lett. i), della legge in esame.

Nello specifico, per il 2023 il *totale dell'equilibrio di parte corrente* è stato indicato in **€ 150.917.622,63** e il *totale dell'equilibrio di parte capitale* è indicato in **- € 150.917.6211,63**; tuttavia, la somma algebrica delle diverse componenti restituisce come risultato **€ 153.119.435,21** per l'equilibrio di parte corrente e **- € 153.119.435,21** per l'equilibrio di parte capitale.

Riscontrando la richiesta di chiarimenti dell'11.12.2023 formulata dal magistrato istruttore, con nota del 13.12.2023 l'Ente ha chiarito che «*si è effettivamente riscontrato un refuso nel calcolo dei subtotali di cui alle lettere A (Equilibri di parte corrente) e B (Equilibri di parte capitale) relativamente all'esercizio finanziario 2023. Come rilevato dall'Ecc.ma Corte, i valori corretti sono quelli risultanti dalla somma algebrica delle diverse componenti indicate nel prospetto e pari ad euro 153.119.435,21 per l'equilibrio di parte corrente di cui alla lettera A) e ad euro -153.119.435,21 per l'equilibrio di parte capitale di cui alla lettera B). Si allega alla presente il prospetto corretto e si precisa che, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, sarà emendata la legge regionale n. 34/2023, provvedendosi alla sostituzione del relativo allegato 9)*».

Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti.

In linea con l'esercizio precedente, il margine di *equilibrio di parte corrente* è positivo (per € 69.867.489,24) a discapito del *saldo di parte capitale*, che peggiora dello stesso importo, così da mantenere l'equilibrio complessivo in parità e consentire l'utilizzo del *surplus* di parte corrente per finanziare spesa d'investimento.

Parte del miglioramento del saldo corrente si deve al maggior utilizzo del risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (+ € 347.047.812,42 nel confronto fra previsioni iniziali di bilancio e previsioni assestate) nonché del fondo pluriennale vincolato

iscritto in entrata ed utilizzato per spese correnti (+ € 53.325.340,65 nel medesimo confronto), oltre che all'aumento delle entrate correnti previste nell'anno (+ € 923.203.275,16) che hanno più che compensato l'aumento (+ € 1.311.621.538,80) di spesa corrente registrato tra le iniziali previsioni di bilancio (€ 10.222.338.157,85) e le previsioni aggiornate al 30.11.2023 (€ 11.533.959.696,65).

In fase di assestamento è stato anche applicato l'avanzo di amministrazione per spesa d'investimento (+ € 872.662.201,35), a seguito dell'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2022 (l.reg. n. 33/2023); tale componente – insieme all'aumento del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e utilizzato per spese in conto capitale (+ € 246.839.451,00), all'azzeramento del previsto e non realizzato disavanzo da debito autorizzato e non contratto (+ € 162.365.584,67)[1] e al citato aumento di margine corrente (+ € 69.867.489,24) – ha consentito una maggiore spesa in conto capitale non coperta dall'aumento delle entrate del titolo 4 per € 1.275.629.538,39 (aumento di entrate del titolo 4 € 1.302.727.929,60 meno aumento di spese del titolo 2 € 2.578.357.467,99).

Non disponendo di avanzo libero, la Regione Puglia può impiegare esclusivamente somme accantonate e vincolate (nonché destinate, dopo l'approvazione del rendiconto) esistenti nell'avanzo di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1, commi 897-900, della l. 30.12.2018, n. 145 («*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*»).

In sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale dell'esercizio finanziario 2023 sarà effettuato un controllo sulle somme dell'avanzo di amministrazione effettivamente applicate in bilancio a seguito dell'assestamento di bilancio.

Successivamente, si evidenziano nel dettaglio le risultanze degli equilibri di bilancio descritti.

[1] Cfr. in proposito il capitolo 5 (§ 5.4).

Tab. n. 6 - Equilibri previsionali di bilancio dell'esercizio 2023

EQUILIBRIO DI BILANCIO		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 2023 (A)	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 2023 (1) (B)	VARIAZIONI DI COMPETENZA 2023 (C=B-A)
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	514.680.292,60	861.728.105,02	347.047.812,42
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	16.572.805,64	16.572.805,64	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	3.167.942,30	56.493.282,95	53.325.340,65
Entrate titoli 1-2-3	(+)	10.371.621.427,42	11.294.824.702,58	923.203.275,16
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	4.368.704,39	117.658.704,39	113.290.000,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	10.222.338.157,85	11.533.959.696,65	1.311.621.538,80
- di cui fondo pluriennale vincolato		*1.373.937,77*	*1.750.263,92*	*376.326,15*
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	12.017.337,98	59.767.461,23	47.750.123,25
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	10.227.276,94	10.227.276,94
Rimborso prestiti	(-)	559.658.119,27	557.058.119,27	-2.600.000,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*498.107.486,96*	*498.107.486,96*	*0,00*
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
A) Equilibrio di parte corrente		**83.251.945,97**	**153.119.435,21**	**69.867.489,24**

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	872.662.201,35	872.662.201,35
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	18.005.325,53	264.844.776,53	246.839.451,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	745.768.319,77	2.048.496.249,37	1.302.727.929,60
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	279.087.043,43	271.341.732,31	-7.745.311,12
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	4.368.704,39	117.658.704,39	113.290.000,00
Spese in conto capitale	(-)	973.965.683,62	3.552.323.151,61	2.578.357.467,99
- di cui fondo pluriennale vincolato		*6.608.671,36*	*6.708.671,36*	*100.000,00*
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	12.017.337,98	59.767.461,23	47.750.123,25
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	400.000,00	250.000,00	-150.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	162.365.584,67	0,00	-162.365.584,67
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	2.970.000,00	0,00	-2.970.000,00
B) Equilibrio di parte captale		**-83.251.945,97**	**-153.119.435,21**	**-69.867.489,24**

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	1.509.124.809,25	1.509.124.809,25	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	1.506.554.809,25	1.524.602.086,19	18.047.276,94
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	400.000,00	250.000,00	-150.000,00
C) Variazioni attività finanziaria		**2.970.000,00**	**-10.227.276,94**	**-13.197.276,94**

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (1)				
A) Equilibrio di parte corrente		**83.251.945,97**	**153.119.435,21**	**69.867.489,24**
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo di anticipazione di liquidità	(-)	0,00	347.047.812,42	347.047.812,42
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(-)	3.064.291,08	29.362.952,18	26.298.661,10
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	884.000.591,14	1.276.453.855,20	392.453.264,06
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	8.295.140.191,67	8.821.657.467,05	526.517.275,38
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	886.513.569,38	1.397.344.783,23	510.831.213,85
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(+)	1.325.083,98	1.571.410,13	246.326,15
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	8.233.302.841,67	8.825.874.047,92	592.571.206,25
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennale		**22.188.367,11**	**-96.612.410,36**	**-118.800.777,47**

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) Dati aggiornati all'assestamento di bilancio (l.reg. n. 34/2023) e alla nota ricevuta in data 13.12.2023.

Le due tabelle seguenti, invece, riepilogano le *evoluzioni in entrata e in uscita, rispetto alle risultanze approvate con la l.reg. n. 33/2022, dei dati inseriti nei quadri riassuntivi di bilancio dell'esercizio 2023 (parimenti aggiornati alla legge di approvazione dell'assestamento)*.

Come già rilevato in occasione dell'esame dei bilanci 2018-2020 (deliberazione n. 165/2018/PRSP), 2020-2022 (deliberazione n. 117/2020/FRG), 2021-2023 (deliberazione n. 26/2022/FRG) e 2022-2024 (deliberazione n. 162/2022/FRG), anche nel bilancio 2023-2025 il confronto tra i dati indicati nella legge di bilancio e quelli assestati evidenzia il *significativo, consistente e anomalo scostamento del fondo pluriennale vincolato in entrata*, sia per la parte corrente (da € 3.167.942,30 a € 56.493.282,95, + € 53.325.340,65) sia per quella in conto capitale (da € 18.005.325,53 a € 264.844.776,53, + € 246.839.451,00); scostamento in linea rispetto a quello emerso nell'esercizio 2022 (da € 584.144,04 a € 25.104.351,26, + € 24.520.207,22 per la parte corrente, da € 7.405.020,00 a € 304.427.094,72, + € 297.022.074,72, per la parte in conto capitale).

Ben più contenute le divergenze, tra previsioni inziali di bilancio e previsioni aggiornate, che connotano il *fondo pluriennale vincolato sul lato spesa*, sia per la parte corrente (da € 1.373.937,77 a € 1.750.263,92, + € 376.326,15) sia per la parte capitale (da € 6.608.671,36 a € 6.708.671,36, + € 100.000,00).

Tab. n. 7 - Quadro previsionale generale riassuntivo delle entrate nel bilancio 2023

STANZIAMENTI DI BILANCIO IN ENTRATA	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 2023 (A)	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 2023 (1) (B)	VARIAZIONI DI CASSA 2023 (C=B-A)	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 2023 (D)	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 2023 (1) (E)	VARIAZIONI DI COMPETENZA 2023 (F=E-D)
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.311.799.100,00	2.123.239.606,10	-188.559.493,90			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione				514.680.292,60	1.739.390.306,37	1.224.710.013,77
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità				*514.680.292,60*	*514.680.292,60*	*0,00*
Fondo pluriennale vincolate				21.173.267,83	321.338.059,48	300.164.791,65
di cui di parte corrente				*3.167.942,30*	*56.493.282,95*	*53.325.340,65*
di cui di parte capitale				*18.005.325,53*	*264.844.776,53*	*246.839.451,00*
Titolo 1 - Entrate correnti di natura trib., contr. e pereq.	8.683.296.506,63	8.834.113.930,91	150.817.424,28	7.114.591.814,41	7.486.158.304,39	371.566.489,98
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.083.508.682,43	6.633.761.447,15	550.252.764,72	3.085.815.162,42	3.633.219.211,88	547.404.049,46
Titolo 3 - Entrate extratributarie	402.511.930,07	395.386.838,90	-7.125.091,17	171.214.450,59	175.447.186,31	4.232.735,72
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.227.743.696,34	8.532.886.212,69	1.305.142.516,35	745.768.319,77	2.048.496.249,37	1.302.727.929,60
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.526.612.491,74	1.805.135.693,28	278.523.201,54	1.509.124.809,25	1.509.124.809,25	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	**23.923.673.307,21**	**26.201.284.122,93**	**2.277.610.815,72**	**12.626.514.556,44**	**14.852.445.761,20**	**2.225.931.204,76**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	279.087.043,43	271.341.732,31	-7.745.311,12	279.087.043,43	271.341.732,31	-7.745.311,12
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.863.691.606,29	2.608.179.877,90	744.488.271,61	1.713.800.000,00	2.466.620.000,00	752.820.000,00
TOTALE TITOLI	**26.066.451.956,93**	**29.080.805.733,14**	**3.014.353.776,21**	**14.619.401.599,87**	**17.590.407.493,51**	**2.971.005.893,64**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**28.378.251.056,93**	**31.204.045.339,24**	**2.825.794.282,31**	**15.155.255.160,30**	**19.651.135.859,36**	**4.495.880.699,06**

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) Dati aggiornati all'assestamento di bilancio (l.reg. n. 34/2023).

Tab. n. 8 - Quadro previsionale generale riassuntivo delle spese nel bilancio 2023

STANZIAMENTI DI BILANCIO IN USCITA	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 2023 (A)	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 2023 (1) (B)	VARIAZIONI DI CASSA 2023 (C=B-A)	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 2023 (D)	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 2023 (1) (E)	VARIAZIONI DI COMPETENZA 2023 (F=E-D)
Disavanzo di amministrazione				16.572.805,64	16.572.805,64	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizz. e non contratto				162.365.584,67	0,00	-162.365.584,67
Titolo 1 - Spese correnti	16.053.549.726,01	17.213.287.142,48	1.159.737.416,47	10.222.338.157,85	11.533.959.696,65	1.311.621.538,80
di cui Fondo Pluriennale Vincolato				*1.373.937,77*	*1.750.263,92*	*376.326,15*
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.874.973.025,50	8.683.580.190,06	1.808.607.164,56	973.965.683,62	3.552.323.151,61	2.578.357.467,99
di cui Fondo Pluriennale Vincolato				*6.608.671,36*	*6.708.671,36*	*100.000,00*
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	1.512.253.498,32	1.530.300.774,32	18.047.276,00	1.506.554.809,25	1.524.602.086,19	18.047.276,94
di cui Fondo Pluriennale Vincolato				*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTALE SPESE FINALI	**24.440.776.249,83**	**27.427.168.106,86**	**2.986.391.857,03**	**12.702.858.650,72**	**16.610.884.934,45**	**3.908.026.283,73**
Titolo 4 Rimborso prestiti	581.800.044,13	557.058.119,27	-24.741.924,86	559.658.119,27	557.058.119,27	-2.600.000,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità				*498.107.486,96*	*498.107.486,96*	*0,00*
Titolo 5 - Chiusura Anticipaz. da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	3.355.674.762,97	3.219.819.113,11	-135.855.649,86	1.713.800.000,00	2.466.620.000,00	752.820.000,00
TOTALE TITOLI	**28.378.251.056,93**	**31.204.045.339,24**	**2.825.794.282,31**	**14.976.316.769,99**	**19.634.563.053,72**	**4.658.246.283,73**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**28.378.251.056,93**	**31.204.045.339,24**	**2.825.794.282,31**	**15.155.255.160,30**	**19.651.135.859,36**	**4.495.880.699,06**

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) Dati aggiornati all'assestamento di bilancio (l.reg. n. 34/2023).

La Sezione ha più volte richiamato l'Ente in ordine alla necessità di intraprendere percorsi di miglioramento delle stime del fondo in esame (soprattutto in entrata) in fase di bilancio, attese le notevoli differenze di valore tra fase previsionale e fase di assestamento, circostanza che mina l'attendibilità del dato oggetto di esame da parte del Consiglio regionale in sede di approvazione del documento contabile previsionale.

Nonostante sia solo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente il momento in cui viene cristallizzato l'ammontare dei fondi pluriennali vincolati in entrata, è necessario ridurre il *gap* tra previsioni iniziali e finali di tali fondi al fine di rendere attendibile, corretto e comprensibile il documento di bilancio.

In proposito, si rammenta che «*Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del* true and fair view *che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.*

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e

significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione» (d.lgs. n. 118/2011, all. 1, § 5).

Pertanto, è opportuno che l'Ente adotti tutte le misure necessarie a ridurre la portata del fenomeno descritto, anche tenuto conto della necessità di assicurare una corretta gestione delle spese destinate a essere sostenute nel quadro dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

È auspicabile che l'Organo di revisione conduca una verifica dell'attendibilità del fondo pluriennale vincolato in entrata e in uscita, di parte corrente e di parte capitale, con l'utilizzo di metodologie campionarie, informando degli esiti la Sezione.

Infine, le due successive tabelle, confrontano le *previsioni aggiornate al 31.10.2023 con i relativi accertamenti e impegni alla medesima data* al fine di verificare, a due mesi dalla chiusura dell'esercizio, la *percentuale di realizzazione delle previsioni* e quindi l'affidabilità delle previsioni stesse di bilancio.

Con riferimento alle *entrate*, migliora la percentuale di accertamento delle *entrate finali* (77,03%) rispetto a quella dell'esercizio precedente (73,60%), sebbene si sia lontani dai picchi virtuosi raggiunti nel 2021 e 2020 (rispettivamente, 88,09% e 85,79%); in particolare, si registra un consistente aumento della percentuale di realizzazione delle entrate in conto capitale, passate dal 51,45% dello scorso esercizio a circa il 68% dell'esercizio 2023.

Anche sul versante della *spesa* si rileva un miglioramento complessivo della percentuale di realizzazione delle *spese finali* (72,24%) rispetto al dato dell'esercizio precedente (69,86%), pur emergendo un non perfetto allineamento tra la fase gestionale delle entrate e quella delle spese.

Tab. n. 9 - Confronto tra previsioni e accertamenti al 31.10.2023 (1)

ENTRATE	PREVISIONI AGGIORNATE AL 31.10.2023 (A)	ACCERTAMENTI ESISTENTI AL 31.10.2023 (B)	SCARTO (C=A-B)	% di realizzazione (D=B/A)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura trib., contr. e perequ.	7.147.741.824,89	6.695.918.937,35	**451.822.887,54**	**93,68%**
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.601.515.268,38	2.753.317.021,40	**848.198.246,98**	**76,45%**
Titolo 3 - Entrate extratributarie	171.447.186,31	92.935.261,77	**78.511.924,54**	**54,21%**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.936.963.567,48	1.317.730.798,81	**619.232.768,67**	**68,03%**
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.509.124.809,25	206.193.894,15	**1.302.930.915,10**	**13,66%**
TOTALE ENTRATE FINALI	**14.366.792.656,31**	**11.066.095.913,48**	**3.300.696.742,83**	**77,03%**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	279.087.043,43	0,00	**279.087.043,43**	**0,00%**
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	**0,00**	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.413.800.000,00	1.439.997.453,90	**973.802.546,10**	**59,66%**
TOTALE TITOLI	**17.059.679.699,74**	**12.506.093.367,38**	**4.553.586.332,36**	**73,31%**

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) Dati forniti dall'Ente con nota prot. Cdc n. 6379 del 23.11.2023.

Tab. n. 10 - Confronto tra previsioni e impegni al 31.10.2023 (1)

SPESE	PREVISIONI AGGIORNATE AL 31.10.2023 (2) (A)	IMPEGNI ESISTENTI AL 31.10.2023 (B)	SCARTO (C=A-B)	% di realizzazione (D=B/A)
Titolo 1 - Spese correnti	10.852.689.211,31	8.647.358.867,37	**2.205.330.343,94**	**79,68%**
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.270.927.515,13	2.454.747.219,90	**816.180.295,23**	**75,05%**
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	1.524.832.086,19	201.685.389,53	**1.323.146.696,66**	**13,23%**
TOTALE SPESE FINALI	**15.648.448.812,63**	**11.303.791.476,80**	**4.344.657.335,83**	**72,24%**
Titolo 4 Rimborso prestiti	61.550.632,31	58.950.632,31	**2.600.000,00**	**95,78%**
Titolo 5 - Chiusura Antic. da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	**0,00**	
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	2.413.800.000,00	1.432.889.693,33	**980.910.306,67**	**59,36%**
TOTALE TITOLI	**18.123.799.444,94**	**12.795.631.802,44**	**5.328.167.642,50**	**70,60%**

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) Dati forniti dall'Ente con nota prot. Cdc n. 6379 del 23.11.2023.

(2) Al fine di rendere omogenei i dati oggetto di confronto, i valori di questa colonna sono esposti al netto dei fondi pluriennali vincolati, del fondo crediti di dubbia esigibilità e di altri fondi non impegnabili.

4 FONDI E ACCANTONAMENTI

Il dettaglio delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione definitivo dell'esercizio 2022 (il cui rendiconto è stato approvato con l.reg. n. 33/2023) è riportato nella seguente tabella:

Tab. n. 11 - Fondi accantonati nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022

COMPOSIZIONE DEL FONDO ACCANTONAMENTI	VALORI PRESUNTI (1) (ESERCIZIO 2022)	VALORI DEFINITIVI (2) (ESERCIZIO 2022)
'Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2022	1.171.196.828,02	1.146.218.065,75
Accantonamento residui perenti al 31.12.2022	40.818.773,27	38.572.739,17
Fondo anticipazioni liquidità	514.680.292,60	514.680.292,60
Fondo perdite società partecipate	7.000.000,00	0,00
Fondo contenzioso	81.023.516,43	81.379.108,82
Altri accantonamenti	171.996.699,37	176.191.019,77
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDI	**1.986.716.109,69**	**1.957.041.226,11**

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) Dati inseriti nel bilancio di previsione 2023-2025 (l.reg. n. 33/2022).

(2) Dati parificati (del. n. 132/2023/PARI) e inseriti nel rendiconto 2022 (l.reg. n. 33/2023).

4.1 L'allegato 13 al bilancio di previsione 2023-2025 contiene la verifica di congruità dello stanziamento (missione 20, programma 2, titolo 1) a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), determinato:

- in *parte corrente*, in € 150,8 mln per il 2023, in € 149,8 mln per il 2024 e il 2025;
- in *parte capitale*, in € 0,00 per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio.

Il Collegio dei revisori ha dichiarato che: *i)* lo stanziamento è avvenuto nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 46 del d.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2); *ii)* la Regione non si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 107-*bis* del d.l. 17.3.2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24.4.2020, n. 27)[2].

(2) L'art. 107-*bis* del d.l. n. 108/2020 (come modificato dall'art. 30-*bis*, comma 1, del d.l. 22.3.2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla l. 21.5.2021, n. 69) prevede la facoltà per gli enti territoriali, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal

Nell'illustrare i criteri utilizzati, conformemente al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), per la stima del valore da attribuire al FCDE nel periodo 2023-2025, la nota integrativa puntualizza che:

- quanto all'individuazione dei crediti di dubbia esigibilità, sono stati esclusi i crediti vantati nei confronti di altre amministrazioni pubbliche nonché le entrate tributarie accertate per cassa; sono state escluse le entrate tributarie che finanziano la sanità e le manovre fiscali regionali accertate, rispettivamente, sulla base degli atti di riparto e delle stime diramate dalla Ragioneria generale dello Stato; nessuna esclusione è stata operata nei confronti dei crediti garantiti da fidejussione;
- circa l'analisi dell'andamento, negli esercizi 2018/2022, degli accertamenti e delle riscossioni afferenti ai crediti di dubbia esazione, sono state considerate le sole riscossioni in conto competenza e non quelle in conto residui dell'esercizio precedente, secondo la modalità di calcolo prevista a regime dal principio contabile;
- per quanto attiene alla percentuale di stanziamento di bilancio accantonato al FCDE, sin dal primo esercizio di applicazione del nuovo principio contabile si è optato a scopo prudenziale per il 100% dell'importo quantificato.

4.2 Al fine di verificare il rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria nella parte in cui prevede che, in occasione dell'assestamento di bilancio, occorre procedere alla verifica della congruità del FCDE accantonato nel bilancio di previsione (all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), in sede istruttoria è stato chiesto di fornire i dati aggiornati al 31.10.2023 del calcolo relativo al FCDE per l'esercizio finanziario 2023; riscontrando la richiesta, la Regione ha sostanzialmente confermato il dato indicato nella legge di approvazione del bilancio.

I due successivi prospetti riassumono i dati relativi al FCDE per l'esercizio finanziario 2023, esponendo prima le risultanze iscritte nella legge di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e poi quelle inserite nella legge di assestamento dello stesso bilancio.

bilancio di previsione 2021, di calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Tab. n. 12 - Composizione dell'accantonamento al FCDE per l'esercizio 2023 (1)

STANZIAMENTI DI BILANCIO IN ENTRATA	ESERCIZIO 2023 CON LE PREVISIONI DI BILANCIO ORIGINARIE (2)			
	STANZIAMENTI DI BILANCIO 2023 (A)	ACCANTONAM. OBBLIGATORIO AL FONDO (B)	ACCANTONAM. EFFETTIVO DI BILANCIO (C)	% DI STANZIAMENTO AL FONDO (D=C/A)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.114.591.814,41	140.128.688,08	140.128.688,08	1,97%
di cui Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	*736.794.430,00*	*140.128.688,08*	*140.128.688,08*	*19,02%*
di cui tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	*5.592.226.896,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui compartecipazioni di tributi	*401.843.012,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	*383.727.476,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.085.815.162,42	0,00	0,00	*0,00%*
di cui trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	*2.877.105.520,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui trasferimenti correnti da Imprese	*140.011.952,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui trasferimenti correnti dall'Unione Europea	*65.620.980,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	*3.076.709,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Titolo 3 - Entrate extratributarie	171.214.450,59	10.713.420,95	10.713.420,95	*6,26%*
di cui vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	*6.666.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	*4.648.000,00*	*109.458,14*	*109.458,14*	*2,35%*
di cui interessi attivi	*2.504.000,00*	*1.228.401,98*	*1.228.401,98*	*49,06%*
di cui rimborsi e altre entrate correnti	*157.396.450,59*	*9.375.560,83*	*9.375.560,83*	*5,96%*
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	745.768.319,77	0,00	0,00	0,00%
di cui contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	*684.615.716,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui contributi agli investimenti da UE	*47.179.803,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	*604.095,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	*4.368.704,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	*8.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*

di cui altre entrate in conto capitale	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.509.124.809,25	0,00	0,00	0,00%
di cui riscossione crediti di breve termine	*5.274.510,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui riscossione crediti di medio-lungo termine	*3.850.299,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui altre entrate per riduzione di attività finanziarie	*1.500.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Totale generale	**12.626.514.556,44**	**150.842.109,03**	**150.842.109,03**	**1,19%**
di cui FCDE di parte corrente	**11.880.746.236,67**	**150.842.109,03**	**150.842.109,03**	**1,27%**
di cui FCDE di parte capitale	**745.768.319,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) Per maggiore fruibilità della tabella sono esposte le sole voci della tipologia di entrata valorizzate dalla Regione.
(2) Tabella costruita con i dati dell'allegato 13 alla l.reg. n. 33/2022.

Tab. n. 13 - Composizione dell'accantonamento al FCDE per l'esercizio 2023 (1)

STANZIAMENTI DI BILANCIO IN ENTRATA	ESERCIZIO 2023 CON LE PREVISIONI DI BILANCIO ASSESTATE (2)			
	STANZIAMENTI DI BILANCIO 2023 (A)	ACCANTONAM. OBBLIGATORIO AL FONDO (B)	ACCANTONAM. EFFETTIVO DI BILANCIO (C)	% DI STANZIAMENTO AL FONDO (D=C/A)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.486.158.304,39	141.074.630,34	141.074.630,34	1,88%
di cui Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	*736.794.430,00*	*141.074.630,34*	*141.074.630,34*	*19,15%*
di cui tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	*5.930.643.375,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui compartecipazioni di tributi	*434.993.022,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	*383.727.476,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.633.219.211,88	0,00	0,00	*0,00%*
di cui trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	*3.315.985.252,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui trasferimenti correnti da Imprese	*140.015.978,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui trasferimenti correnti dall'Unione Europea	*171.196.910,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	*6.021.070,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Titolo 3 - Entrate extratributarie	175.447.186,31	11.463.344,68	11.463.344,68	*6,53%*
di cui vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	*6.666.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*

di cui proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	*4.648.000,00*	*308.916,67*	*308.916,67*	*6,65%*
di cui interessi attivi	*2.504.000,00*	*1.267.404,01*	*1.267.404,01*	*50,62%*
di cui altre entrate da redditi da capitale	*232.735,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui rimborsi e altre entrate correnti	*161.396.450,59*	*9.887.024,00*	*9.887.024,00*	*6,13%*
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.048.496.249,37	0,00	0,00	0,00%
di cui contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	*1.562.190.096,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui contributi agli investimenti da UE	*354.518.973,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	*5.128.475,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	*117.658.704,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	*8.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui altre entrate in conto capitale	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.509.124.809,25	0,00	0,00	0,00%
di cui riscossione crediti di breve termine	*5.274.510,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui riscossione crediti di medio-lungo termine	*3.850.299,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
di cui altre entrate per riduzione di attività finanziarie	*1.500.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Totale generale	**14.852.445.761,20**	**152.537.975,02**	**152.537.975,02**	**1,03%**
di cui FCDE di parte corrente	**12.803.949.511,83**	**152.537.975,02**	**152.537.975,02**	**1,19%**
di cui FCDE di parte capitale	**2.048.496.249,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) Per maggiore fruibilità della tabella sono esposte le sole voci della tipologia di entrata valorizzate dalla Regione.
(2) Tabella costruita con i dati dell'allegato 08 alla l.reg. n. 34/2023.

4.3 Quanto agli altri fondi (missione 20, programma 3, titolo 1), come risulta dalla tabella n. 11:

- il fondo perdite società partecipate è stato valorizzato in sede previsionale, avuto riguardo al risultato di amministrazione presunto del 2022, per € 7.000.000,00; nel questionario al bilancio di previsione 2023-2025 l'Organo di revisione, nell'esprimere una valutazione di conformità al dettato normativo (art. 21 del d.lgs. 19.8.2016, n. 175), ha precisato che nel 2022 le società Aereoporti di Puglia Spa e Terme di Santa Cesarea

Spa hanno riportato perdite ripianate con le proprie riserve di utili e che, pertanto, non è stato necessario ricorrere al fondo perdite società partecipate;

- il fondo contenzioso è stato indicato in sede previsionale, avuto riguardo al risultato di amministrazione presunto del 2022, in € 81.023.516,43; il fondo accantonato nel risultato dell'esercizio 2022, quale risultante a seguito del giudizio di parifica, è sostanzialmente in linea con il dato previsionale (€ 81.379.108,82);
- infine, gli altri accantonamenti passano da € 171.996.699,37 con riferimento al risultato di amministrazione presunto 2022 a € 176.191.019,77 con riferimento al risultato di amministrazione del rendiconto 2022 approvato dal Consiglio con l.reg. n. 33/2023.

L'evoluzione dei fondi in questione nell'esercizio 2023 formerà oggetto di verifiche in sede consuntiva.

4.4 Infine, con riferimento al fondo di garanzia dei debiti commerciali, operativo dall'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 1, comma 858 ss., della l. n. 145/2018, nel questionario l'Organo di revisione ha precisato che «*Con DGR 6 febbraio 2023, n. 71 (Fondo garanzia debiti commerciali. Articolo 1, comma 859 e seguenti legge 30 dicembre 2018 n. 145. Provvedimenti esercizio 2023) la Giunta regionale ha preso atto, con riferimento all'esercizio 2022, del rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 859 e ss., della legge n. 145/2018 e pertanto della mancata sussistenza delle condizioni previste per la costituzione dell'accantonamento a titolo di Fondo di Garanzia Debiti commerciali*».

5 SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

5.1 L'art. 62 del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che:

- le regioni possono indebitarsi esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, della l. 24.12.2003, n. 350 («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004*») e, a decorrere dall'1.1.2016, dagli artt. 9 e 10 della l. 24.12.2012, n. 243 («*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*») (comma 1);
- non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce (comma 2);
- l'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce (comma 3);
- le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale (comma 4);
- le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni (comma 5);
- le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo «*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*», al netto di quelle della tipologia «*Tributi destinati al finanziamento della sanità*» e a condizione che gli oneri futuri di ammortamento

trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa. Al suddetto limite del 20% concorrono anche le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e altri soggetti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito. (comma 6);

- in caso di superamento del limite citato, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31.12.2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato (comma 7);
- la legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità (comma 8).

5.2 La successiva tabella espone, per l'annualità 2023, il prospetto dimostrativo del *rispetto dei vincoli di indebitamento* (allegato obbligatorio al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 118/2011, che figura *sub* all. 14 alla l.reg. n. 33/2022) integrato con i dati forniti in occasione dell'approvazione del disegno di legge sull'assestamento di bilancio.

Si conferma la capacità dell'Ente di raggiungere l'obiettivo della sostenibilità dell'indebitamento con una percentuale (3,44%) nettamente inferiore al limite di legge (20%) e in leggero miglioramento sia con quanto già raggiunto negli esercizi passati (3,99% nel 2022 e 4,39% nel 2021), sia con quanto stimato nelle previsioni iniziali 2023 (3,72%).

Tab. n. 14 - Calcolo del limite d'indebitamento per l'esercizio 2023

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE, art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 2023 (A)	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 2023 (1) (B)	VARIAZIONI DI COMPETENZA 2023 (C=B-A)
(A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1)	(+)	7.114.591.814,41	7.486.158.304,39	371.566.489,98
(B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	5.603.641.896,00	5.942.058.375,50	338.416.479,50
(C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITÀ (A-B)		**1.510.949.918,41**	**1.544.099.928,89**	**33.150.010,48**

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 2023 (A)	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 2023 (1) (B)	VARIAZIONI DI COMPETENZA 2023 (C=B-A)
(D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	302.189.983,68	308.819.985,78	6.630.002,10
(E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31.12.2022	(-)	91.111.288,14	88.111.288,14	-3.000.000,00
(F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
(G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	0,00	0,00	0,00
(H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la legge in esame	(-)	0,00	0,00	0,00
(I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	0,00	0,00	0,00
(L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	34.937.483,20	34.937.483,20	0,00
(M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)		246.016.178,74	255.646.180,84	9.630.002,10

TOTALE DEBITO		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 2023 (A)	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 2023 (1) (B)	VARIAZIONI DI COMPETENZA 2023 (C=B-A)
Debito contratto al 31.12.2022	(+)	1.300.591.628,21	1.300.591.628,21	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	199.087.043,43	199.087.043,43
Debito autorizzato dalla legge in esame	(+)	199.087.043,43	-7.745.311,12	-206.832.354,55
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		**1.499.678.671,64**	**1.491.933.360,52**	**-7.745.311,12**

DEBITO POTENZIALE	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 2023 (A)	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 2023 (1) (B)	VARIAZIONI DI COMPETENZA 2023 (C=B-A)
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	*0,00*	*0,00*	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Somma utile al fine del calcolo dell'indebitamento realizzato nel 2023	56.173.804,94	53.173.804,94	-3.000.000,00
Percentuale realizzata	3,72%	3,44%	-0,27%

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) Dati aggiornati all'assestamento di bilancio (l.reg. n. 34/2023).

5.3 La nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Puglia, come previsto dall'art. 11, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 118/2011, contiene *l'elenco degli interventi programmati per spesa di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili*, che assommano a un totale missioni di € 804.478.738,23, in aumento di circa un quinto rispetto a quanto rilevato il precedente esercizio (€ 676.049.445,18), invertendo il *trend* di decrescita registrato negli ultimi esercizi analizzati (€ 1.243.651.388,20 nel 2021, € 1.692.148.486,92 nel 2020, € 2.299.122.985,16 nel 2018 ed € 2.383.907.723,49 nel 2017) [3].

Tab. n. 15 - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

MISSIONI	ESERCIZIO 2022 (A)	ESERCIZIO 2023 (B)	SCARTO PERCENTUALE [C=(B-A)/A*100]
1	16.900.000,00	18.011.887,13	6,58%
2	0,00	0,00	
3	270.000,00	220.000,00	-18,52%
4	9.792.660,00	200.000,00	-97,96%
5	16.972.809,54	26.381.708,44	55,44%
6	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00%
7	3.082.500,00	987.500,00	-67,96%
8	60.990.190,32	46.272.413,88	-24,13%
9	101.891.595,66	49.193.020,34	-51,72%
10	257.809.790,29	527.502.465,67	104,61%
11	7.625.000,00	7.775.000,00	1,97%
12	549.557,65	1.100.000,00	100,16%
13	57.234.486,32	39.975.634,15	-30,15%
14	125.963.219,08	67.923.686,74	-46,08%
15	0,00	0,00	
16	7.917.720,38	11.652.720,38	47,17%
17	5.610.820,94	3.136.187,49	-44,10%
18	200.000,00	200.000,00	0,00%
19	539.095,00	1.246.514,01	131,22%
TOTALE	**676.049.445,18**	**804.478.738,23**	**19,00%**

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

[3] Nell'esercizio 2019 i dati inseriti in nota integrativa non presentavano il totale complessivo.

Nell'ammontare delle rate riguardanti i debiti esclusi dai limiti di indebitamento (€ 34.937.483,20, riga L della Tab. n. 14) vanno considerate anche le rate di rimborso, di competenza dell'esercizio 2023, in quota capitale e in quota interessi, per complessivi € 24.851.639,20, afferenti alle anticipazioni di liquidità attivate con il d.l. n. 35/2013; ciò alla luce di quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 181 del 2015, secondo cui le risorse finanziarie assegnate a titolo di anticipazione di liquidità sono escluse dal limite di indebitamento in quanto aventi natura di anticipazioni di cassa, sebbene di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie.

La ricostruzione effettuata dalla Sezione in fase istruttoria concorda con quanto dichiarato dall'Organo di revisione nel questionario al bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025.

Il successivo prospetto riassume l'andamento, in solo quota capitale, delle suddette anticipazioni dalla data di accensione fino al pagamento delle ultime rate.

Tab. n. 16 - Riepilogo, alla data di assestamento, delle anticipazioni di liquidità contratte ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 35/2013

DESCRIZIONE	ANTICIPAZIONE CONTRATTA NELL'ESERCIZIO 2013	ANTICIPAZIONE CONTRATTA NELL'ESERCIZIO 2013	ANTICIPAZIONE CONTRATTA NELL'ESERCIZIO 2014	TOTALI
	€ 185.975.000,00	€ 148.780.000,00	€ 318.171.000,00	€ 652.926.000,00
Quota capitale restituita nell'esercizio 2013	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2014 (1)	7.013.186,18	0,00	0,00	**7.013.186,18**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2015	3.792.228,55	3.125.219,48	8.551.686,17	**15.469.134,20**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2016	3.916.348,19	3.219.101,07	8.675.001,49	**15.810.450,75**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2017	4.044.530,26	3.315.802,87	8.800.095,01	**16.160.428,14**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2018	4.176.907,74	3.415.409,59	8.926.992,38	**16.519.309,71**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2019	4.313.617,93	3.518.008,49	9.055.719,61	**16.887.346,03**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2020	4.454.802,64	3.623.689,47	9.186.303,08	**17.264.795,19**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2021	4.600.608,33	3.732.545,10	9.318.769,57	**17.651.923,00**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2022	3.881.876,67	3.237.782,74	9.453.146,23	**16.572.805,64**
Quota capitale restituita nell'esercizio 2023	3.946.820,47	3.291.950,85	9.589.460,60	**16.828.231,92**
Totale anticipazioni già restituite	**44.140.926,96**	**30.479.509,66**	**81.557.174,14**	**156.177.610,76**
Totale anticipazioni ancora da restituire (2)	**141.834.073,04**	**118.300.490,34**	**236.613.825,86**	**496.748.389,24**

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) La rata restituita, in quota capitale, per € 7.013.186,18 è pesata sulle casse regionali per € 3.739.219,74, atteso il contributo statale ricevuto per € 3.273.966,44.

5.4 Come in precedenza ricordato (§ 2.2.2), con la legge di stabilità regionale 2022 (l.reg. n. 51/2021, art. 3) la Regione ha autorizzato per l'esercizio finanziario 2022, ai sensi dell'art. 40, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 118/2011, il ricorso (solo per far fronte ad effettive necessità di cassa) al debito per la copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto *ex* art. 4 della l.reg. n. 35/2020 (legge di stabilità regionale 2021) per un importo pari a € 162,5 mln.

In coerenza con il suddetto quadro normativo, la legge di bilancio 2023-2025 (allegato 04) ha stimato in € 162.365.584,67 l'eventuale disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto che avrebbe potuto generarsi nel 2022.

Come accertato nella deliberazione di questa Sezione n. 132/2023/PARI, con cui è stato parificato il rendiconto generale regionale 2022, gli effettivi impegni di spesa assunti dall'Ente nel corso dell'esercizio finanziario 2022 attraverso tale istituto giuridico sono ammontati a € 52.745.311,12, senza che ciò abbia determinato disavanzo da coprire nell'esercizio successivo, in quanto le relative coperture sono state trovate attraverso il raggiungimento di avanzi di gestione di competenza.

Infatti, come è osservabile dalla tabella n. 8, la voce relativa al disavanzo da debito autorizzato e non contratto è stata azzerata in sede di assestamento (colonna E), differentemente dalla corretta valorizzazione operata in sede di bilancio preventivo (colonna D).

6 ORGANISMI PARTECIPATI

Dall'analisi delle risposte ai quesiti della sezione V del questionario sul bilancio di Previsione 2023-2025 risulta che:

- il piano annuale di razionalizzazione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1931 del 22.12.2022, prevede la dismissione delle partecipazioni azionarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, i cui effetti contabili potranno essere quantificati al momento della conclusione delle procedure in essere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- non sono state previste operazioni di acquisizione di nuove partecipazioni societarie, aumenti di capitale e operazioni straordinarie; pertanto, non sono state effettuate previsioni in tal senso nel bilancio di previsione 2023-2025;
- la Regione non ha previsto di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito o altre operazioni di finanziamento, rilasciare garanzie (quali fideiussioni, lettere di *patronage* o concessioni di ipoteca su beni propri), ai sensi dell'art. 14, co. 5, del d.lgs. n. 175/2016;
- con riferimento agli esercizi del triennio 2020-2022 sono presenti due società in perdita: Terme di Santa Cesarea Spa e Aereoporti di Puglia Spa (in quest'ultimo caso per effetto della pandemia da Covid-19); entrambe le perdite sono state ripianate, escludendo la costituzione del fondo *ex* art. 21 Tusp;
- per il triennio 2023-2025 la Regione non ha previsto contributi e/o finanziamenti aggiuntivi ai propri organismi partecipati.

Nel rinviare per approfondimenti sul tema alla relazione annessa alla deliberazione n. 132/2023/PARI (decisione di parifica del rendiconto generale regionale 2022), si rappresenta che l'argomento formerà oggetto di trattazione in occasione del prossimo giudizio di parificazione.

7 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

7.1 In attuazione dell'art. 81, sesto comma, Cost., come sostituito dalla l. cost. 20.4.2012, n. 1 («*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*»), la l. 24.12.2012, n. 243 («*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*») ha previsto il concorso delle amministrazioni pubbliche nell'assicurare l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'art. 97, primo comma, Cost. (art. 3, comma 1), dettando specifiche previsioni (Capo IV, artt. 9-12) in ordine alla disciplina dell'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali nonché del concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico.

In dettaglio, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 12.8.2016, n. 164, l'art. 9 dispone che «*I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10*» (comma 1) .

In linea con tale mutato quadro normativo, l'art. 1 della l. 11.12.2016, n. 232 («*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*») ha previsto che:

- ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'art 9 della l. n. 243/2012, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del medesimo articolo, costituenti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. (comma 465);
- a decorrere dall'esercizio 2017, gli enti territoriali conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal d.lgs. n. 118/2011) e le spese finali (quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 243/2012; per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza può considerarsi anche il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa,

al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento; a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali; non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (comma 466).

Con la sentenza n. 247 del 2017 la Corte costituzionale ha chiarito che l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza, sussistendo la mera facoltà e non l'obbligo, per gli enti territoriali in avanzo di amministrazione, di mettere una parte o l'intero avanzo a disposizione delle politiche regionali di investimento.

Con la successiva sentenza n. 101 del 2018 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 466 dell'art. 1 della l. n. 232/2016 nella parte in cui stabiliva che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi dovessero trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza nonché nella parte in cui non prevedeva che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali avesse effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza.

Al fine di dare attuazione a tali pronunce, l'art. 1 della l. 30.12.2018, n. 145 («*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*») ha quindi previsto che:

- ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni dettagliate nei commi successivi (comma 819);
- a partire dal 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011 (comma 820);
- tali enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011 (comma 821);

- qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa di detti enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'art. 17 della l. 31.12.2009, n. 196 («*Legge di contabilità e finanza pubblica*»), secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 Cost. (comma 822);
- a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione, tra gli altri, i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della l. n. 232/2016 (comma 823);
- le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021, subordinatamente al raggiungimento, entro il 31.1.2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse alla Conferenza permanente entro il 15.2.2019, le disposizioni in esame acquistano comunque efficacia (comma 824).

Successivamente, l'art. 1, comma 541, della l. 27.12.2019, n. 160 («*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*») ha consentito alle regioni a statuto ordinario di utilizzare già dal 2020 il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011[(4)].

Sulla questione relativa alla coesistenza delle due discipline, ispirate a criteri ed esigenze contabili differenti, è intervenuta la delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, secondo cui la disciplina dell'equilibrio finanziario complessivo degli enti territoriali di cui al d.lgs. n. 118/2011 si affianca alla normativa in

(4) Avendo il comma 541 sancito che «*Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario*», il successivo comma 542 ha modificato l'art. 1, comma 824, della l. n. 145/2018 (che individua il 2021 per l'estensione alle regioni a statuto ordinario delle novità introdotte per quelle a statuto speciale), sostituendo le parole «*dei commi da 819 a 823*» con quelle «*dei commi 819 e da 821 a 823*».

tema di *pareggio di bilancio* o *saldo di finanza pubblica*, funzionale all'osservanza degli obiettivi posti in sede europea, di cui agli artt. 9 e 10 della l. n. 243/2012 [5].

Secondo le Sezioni Riunite, il nuovo criterio di verifica dell'equilibrio a rendiconto, introdotto dall'art. 1, comma 821, della l. n. 145/2018, non ha abrogato i commi 1 e 1-*bis* dell'art. 9 della l. n. 243/2012, stante la particolare resistenza passiva di questa, né ha prodotto effetti sulle condizioni per il ricorso all'indebitamento, disciplinate dall'art. 10, comma 3, della legge medesima .

Con circolare n. 5 del 9.3.2020 il MEF-RGS ha ritenuto che la Corte costituzionale, con le sentenze in precedenza richiamate, abbia voluto «*distinguere tra obblighi di fonte comunitaria a carico dell'intero comparto e gli obblighi a carico del singolo ente, portando a ritenere, in sostanza, che il saldo, come formalmente definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate e spese finali), è valido solo per il comparto degli enti nel suo complesso, mentre gli equilibri del singolo ente territoriale devono tenere conto anche dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito*», concludendo che:

- l'art. 9 della l. n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte cost. n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito ai sensi dell'art. 10 della l. n. 243/2012, attuativa dell'art. 119, comma sesto, ultimo periodo, Cost.;
- sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte cost. n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al d.lgs. n. 118/2011, così come previsto dall'art. 1, comma 821, della l. n. 145/2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);

---

[5] Dopo aver ribadito che il ricorso all'indebitamento da parte di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento (comma 1) e precisato che le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (comma 2), l'art. 10 della l. n. 243/2012 prescrive che «*Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione*».

- il rispetto dell'art. 9 della l. n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato *ex ante*, a livello di comparto, dalla stessa RGS, per ogni esercizio di riferimento e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- nel caso di mancato rispetto, *ex ante*, a livello di comparto, dell'art. 9, comma 1-*bis*, della l. n. 243 del 2012, gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della RGS alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti del territorio al fine di assicurarne il rispetto;
- nel caso di mancato rispetto *ex post*, a livello di comparto, dell'art. 9, comma 1-*bis*, della l. n. 243/201, gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

Con circolari n. 8 del 15.3.2021, n. 15 del 15.3.2022 e n. 5 del 27.1.2023 la RGS ha reso noti i risultati delle verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio *ex ante* ed *ex post* ai sensi degli artt. 9 e 10 della l. n. 243/2012.

7.2 Con riferimento alla sezione VI del questionario, dedicata alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, il Collegio dei revisori ha attestato che:

- l'impostazione del bilancio di previsione 2023-2025 approvato dalla Regione garantisce il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 1, comma 821, della l. n. 145/2018, come confermato dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio;
- la gestione del bilancio, al momento della compilazione del questionario, è coerente con gli obiettivi di equilibrio di competenza richiesti dall'art. 1, comma 824, della l. n. 145/2018, da valutare in sede di rendiconto 2023;
- gli stanziamenti a titolo di fondo pluriennale vincolato sono stati conformi al principio contabile;
- è stata verificata l'attendibilità delle previsioni di entrata.

7.3 Il successivo prospetto, costruito con le risultanze della l.reg. n. 33/2022 e dei dati richiesti in fase istruttoria, pone il confronto tra i due differenti saldi: quello relativo all'equilibrio di bilancio e quello relativo al pareggio di bilancio, evidenziandone le differenze.

Anche nel 2023 la Regione Puglia, oltre a rispettare l'equilibrio di bilancio *ex* l. n. 145/2018, rispetta il saldo di finanza pubblica sancito dalla l. n. 243/2012, risultando lo stesso positivo per € 101,15 mln (€ 103,41 mln nel 2022):

Tab. n. 17 - Confronto tra equilibrio e pareggio finanziario a livello di bilancio di previsione

DESCRIZIONE VOCI (ESERCIZIO 2023)		EQUILIBRIO DI BILANCIO (1)	PAREGGIO DI BILANCIO (2)
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente applicato ai primi 3 titoli della spesa (al netto degli utilizzi da FAL)	(+)	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente utilizzato esclusivamente ai fini del FAL	(+)	514.680.292,60	
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente applicato al titolo 4 della spesa	(+)		
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente applicato a copertura del FPV relativo ai primi 3 titoli della spesa	(+)		0,00
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente applicato a copertura del FPV relativo al titolo 4 della spesa	(+)		
Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente applicato	**A**	**514.680.292,60**	**0,00**
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	3.167.942,30	3.167.942,30
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	18.005.325,53	18.005.325,53
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale esclusivamente finanziato da debito	(+)		
Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)		0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata	**B**	**21.173.267,83**	**21.173.267,83**
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	7.114.591.814,41	7.114.591.814,41
Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	3.085.815.162,42	3.085.815.162,42
Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	171.214.450,59	171.214.450,59
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	745.768.319,77	745.768.319,77
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	1.509.124.809,25	1.509.124.809,25
Titolo 6 - Accensione di prestiti	(+)	279.087.043,43	
Totale Entrate	**C**	**12.905.601.599,87**	**12.626.514.556,44**
Disavanzo di amministrazione non prodotto da FAL al netto di quello derivante da debito autorizzato e non contratto	(+)	0,00	
Disavanzo di amministrazione prodotto esclusivamente da FAL	(+)	16.572.805,64	
Disavanzo di amministrazione	**D**	**16.572.805,64**	

Titolo 1 - Spese correnti al netto del FPV	(+)	10.220.964.220,08	10.220.964.220,08
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	1.373.937,77	1.373.937,77
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)		150.842.109,03
Fondo contenzioso	(-)		
Altri accantonamenti (3)	(-)		5.480.000,00
Totale spese correnti	**E**	**10.222.338.157,85**	**10.066.016.048,82**

Titolo 2 - Spese in conto capitale al netto del FPV	(+)	967.357.012,26	967.357.012,26
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale	(+)	6.608.671,36	6.608.671,36
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (finanziato da debito)	(-)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità in conto capitale	(-)		0,00
Altri accantonamenti (3)	(-)		
Totale spese in conto capitale	**F**	**973.965.683,62**	**973.965.683,62**

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie al netto del FPV	(+)	1.506.554.809,25	1.506.554.809,25
Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00
Totale spese per incremento di attività finanziarie	**G**	**1.506.554.809,25**	**1.506.554.809,25**

Titolo 4 Rimborso prestiti al netto del FPV (escluso il FAL)	(+)	61.550.632,31	
Titolo 4 Rimborso prestiti al netto del FPV (da solo FAL)	(+)	498.107.486,96	
Fondo pluriennale vincolato per rimborso prestiti	(+)	0,00	
Totale spese per rimborso prestiti	**H**	**559.658.119,27**	

SALDO COMPLESSIVO (A+B+C-D-E-F-G-H)	**I**	**162.365.584,67**	**101.151.282,58**
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	**J**	**162.365.584,67**	
TOTALE EQUILIBRIO (I-J)	**K**	**0,00**	**101.151.282,58**

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

(1) Saldo definito ai sensi dell'art. 1, comma 821, l. n. 145/2018.

(2) Saldo definito ai sensi dell'art. 9, l. n. 243/2012 e integrato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dei fondi pluriennali vincolati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018.

(3) Voce alimentata con i soli fondi destinati a confluire nel risultato di amministrazione (a titolo esemplificativo, i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione).

8 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR)

Dall'esame delle risposte fornite ai quesiti della sezione VII del questionario emerge quanto segue:

- il bilancio di previsione consolidato del SSR per l'esercizio 2023 è stato adottato con determinazione dirigenziale n. 838 del 30.12.2022. La proposta di deliberazione di Giunta è stata predisposta e sottoposta alla firma per la successiva trasmissione in Giunta; alla data di compilazione del questionario (settembre 2023) «*non è stata approvata nelle more di ulteriori verifiche ed è in corso di predisposizione un aggiornamento per la definitiva approvazione in Giunta*»;
- è stata attestata la congruità degli accantonamenti al fondo rischi per i contenziosi (€ 70.318.219,00) e fondo rischi per interessi moratori (€ 2.120.528,00).
  In proposito, non viene fornita alcuna indicazione in ordine ai criteri di quantificazione, come pure richiesto dal questionario;
- il bilancio rispetta le previsioni dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, in merito all'articolazione in capitoli tali da garantire, sia nella sezione delle entrate sia nella sezione delle spese, separata evidenza delle rispettive grandezze;
- le previsioni relative alla spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, alla spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA nonché alle spese per investimenti sanitari sono pari, rispettivamente, a € 8.235.959.991,67, € 49.205.000,00 ed € 17.975.634,15; detti importi sono coperti rispettivamente dal finanziamento sanitario ordinario corrente, dal finanziamento sanitario aggiuntivo corrente e dal finanziamento per investimenti in ambito sanitario;
- in relazione al disavanzo sanitario pregresso (compreso quello stimato per il 2022) è stato dichiarato che non ricorre la fattispecie;
- nelle more della definizione del Fondo sanitario nazionale (FSN) 2023, l'ammontare è stato definito in misura pari al valore del FSN 2022, a cui è stato aggiunto prudenzialmente l'incremento del FSN, come da legge di stabilità;
- la Regione non ha programmato per il 2023 l'acquisto di prestazioni sanitarie da enti privati accreditati o autorizzati per l'emergenza pandemica, in deroga ai limiti di spesa

vigenti; nondimeno, con delibera di Giunta regionale n. 641 del 10.5.2023 è stata avviata un'attività finalizzata al recupero delle liste di attesa;

- la Regione ha effettuato una ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del SSR e della gestione sanitaria diretta scaduti al 31.12.2022, da cui è emerso che i debiti totali al 31.12.2022 (tutti a carico degli enti del SSR) ammontano a € 1.297.279.200,00, di cui € 389.183.760,00 scaduti al termine del 2022:

Tab. n. 18 - Ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del SSR e della gestione sanitaria diretta esistenti a fine esercizio finanziario 2022

DEBITI SCADUTI VERSO FORNITORI	DEBITI SCADUTI AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	DEBITI NON ANCORA SCADUTI AL 31 DICEMBRE 2022 (B)	DEBITI COMPLESSIVI AL 31 DICEMBRE 2022 (C=A+B)
Direttamente a carico della Regione	0,00	0,00	**0,00**
A carico degli enti del servizio sanitario regionale	389.183.760,00	908.095.440,00	**1.297.279.200,00**
TOTALE	**389.183.760,00**	**908.095.440,00**	**1.297.279.200,00**

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati questionario bilancio 2023-2025 (valori al cent. di euro)

- sono stati predisposti i piani annuali di investimento in ambito sanitario secondo i criteri di programmabilità, ai sensi dell'art. 25, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 118/2011, e la Regione ha sottoscritto gli accordi di programma per un importo pari al finanziamento a essa destinato in base agli accordi di riparto. In proposito, il Collegio ha precisato che al 31.12.2022 la Regione Puglia doveva ancora sottoscrivere accordi per uno stanziamento complessivo di € 871.487.090,23 e che il valore degli accordi sottoscritti ammonta a € 958.669.424,91;
- nel bilancio di previsione 2023-2025 la Regione ha tenuto conto degli eventuali riflessi, positivi o negativi, del mutamento dei flussi della mobilità sanitaria interregionale ai fini dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale. Sul punto il Collegio ha precisato che la Regione ha quantificato la variazione dei flussi di mobilità interregionale dovuti dall'emergenza sanitaria Covid-19 prudenzialmente nella misura della mobilità prevista dalla bozza di intesa FSN 2023;

- la crescita della spesa per il personale del SSR programmata per l'anno 2023 rispetta il tetto previsto dall'art. 11 del d.l. 30.4.2019, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla l. 25.6.2019, n. 60);
- la Regione ha preventivamente quantificato il costo e il numero delle unità di personale (appartenenti al ruolo sanitario e sociosanitari) reclutate con contratti di lavoro a tempo determinato, che è consentito assumere, dall'1.7.2022 al 31.12.2024, con contratti a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, comma 528, l. 29.12.2022, n. 197;
- è stato presentato entro il 30.1.2023 il piano di potenziamento delle cure palliative, ai sensi dell'art. 5, comma 4-*bis*, della l. 15.3.2010, n. 38.

La Sezione prende atto e si riserva di condurre approfondimenti in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale relativo all'esercizio finanziario 2023.

In particolare, desta perplessità la previsione di una *spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA*, che contrasta con la regola – valevole per una regione come la Puglia soggetta a piano operativo sanitario *ex* art. 15, comma 20, del d.l. 6.7.2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla l. 7.8.2012, n. 135) [(6)] – secondo cui «*in costanza del piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato*» (Corte cost., sentenza n. 161 del 2022).

---

6 In base alla previsione richiamata nel testo, «*Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione*».
A sua volta, l'art. 11, comma 1, del d.l. n. 78/2010 prevede che le regioni sottoposte a piani di rientro per le quali non sia stato verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31.12.2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'art. 2, commi 77 e 88, della l. 23.12.2009, n. 191, avendo garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3.12.2009 e all'articolo 2, comma 88, della l. n. 191/2009.

9 IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

9.1 Analogamente a quanto previsto nelle linee guida sul bilancio di previsione 2022-2024 (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2022/INPR), un ambito del questionario è dedicato alle verifiche sullo stato di attuazione del PNRR, con l'obiettivo di dare evidenza all'avanzamento degli investimenti previsti a livello territoriale, dei loro progressi e delle eventuali difficoltà riscontrate [7].

9.2 Dal questionario relativo al bilancio in esame risulta che la Regione ha:

- previsto il reclutamento di personale specificatamente destinato alla realizzazione degli interventi del PNRR (ai sensi del d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6.8.2021, n. 113);
- al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti del PNRR, programmato di assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, previa asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.l. 30.4.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.6.2022, n. 79;
- definito con il DEFR 2023, tra gli obiettivi strategici relativi al triennio 2023-2025, quelli funzionali al PNRR e all'attuazione della Programmazione europea 2021-2027 dei Fondi strutturali, correlandoli alle rispettive risorse finanziarie;
- ai fini del tempestivo avvio dei progetti PNRR di competenza (e diversamente da quanto riferito in sede di bilancio 2022-2024), chiesto anticipazioni di risorse ai sensi dell'art. 9, comma 6, del d.l. del d.l. 6.11.2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla l. 29.12.2021, n. 233;
- escluso di avvalersi: *i)* del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica e di enti vigilati, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.l. 31.5.2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla l. 29.7.2021, n. 108); *ii)* del supporto tecnico-operativo di società *in-house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, come previsto dall'art. 10 del d.l. n. 77/2021;

[7] Nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 (capitolo 10, pp. 210 ss.) la Sezione ha condotto un'analisi delle iniziative assunte dall'amministrazione regionale per la realizzazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

- previsto di avvalersi dei servizi di Consip Spa al fine di dare rapida attuazione alle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del d.l. n. 77/2021;
- istituito, ai fini delle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria e in linea con quanto contemplato dall'art. 3, comma 3, del d.m. 11.10.2021, appositi capitoli (di cui è stato fornito l'elenco) relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011;
- adottato il provvedimento generale di programmazione dell'assistenza territoriale di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 23.5.2022, n. 77 (recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale) nonché adeguato l'organizzazione dell'assistenza territoriale e del sistema di prevenzione sulla base degli standard di cui al citato d.m. n. 77/2022, in coerenza con quanto previsto dalla Missione 6 Componente 1 del PNRR e tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 1, co. 274, l. n. 234/2021.

  In proposito, il questionario dà atto dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dei seguenti provvedimenti:

  - delibera n. 134 del 15.2,2022, recante *Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell'art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, conversione legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6*;
  - delibera n. 688 dell'11.5.2022, recante *Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022*;
  - delibera n. 1868 del 14.12.2022, recante *Approvazione schema di Regolamento regionale avente ad oggetto: "Definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale ai sensi del DM 77/2022*;
  - delibera n. 46 del 30.1.2023, recante *Istituzione Tavolo tecnico per la Rete regionale di Cure Palliative. Recepimento Accordo Stato – Regioni sul documento ad oggetto: "Accreditamento delle reti di terapia del dolore, ai sensi della legge 15 marzo 2010 n.38"*

(Rep. Atti n. 119/CSR del 27 luglio 2020) e Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2021 (Rep. Atti n. 30/CSR del 25 marzo 2021) sul documento: "Accreditamento della rete di terapia del dolore e cure palliative pediatriche, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n.38;

- delibera n. 630 dell'8.5.2023, recante *Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: "Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle cure domiciliari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni n.151/CSR del 04 agosto 2021"*;
- delibera n. 643 del 10.5.2023, recante *Missione 6 Salute - Componente 1 - Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub-Investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare. Approvazione Piano Operativo della Regione Puglia*;
- Regolamento n. 7 del 22.5.2023, recante *Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle cure domiciliari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni n. 151/CSR del 04 agosto 2021*;

- provveduto all'aggiudicazione dei progetti esecutivi afferenti agli investimenti PNRR M6C1, intervento 1.1 (*Case della Comunità*) e 1.3 (*Ospedali di Comunità*), nei termini previsti dal *target* ITA del 31.3.2023.

La sottostante tabella riepiloga gli stanziamenti per il 2023 con riferimento agli interventi finanziati con risorse PNRR/PNC rispetto ai quali la Regione è soggetto attuatore (i dati sono tratti dalla tabella allegata al questionario relativo al bilancio di previsione 2023-2025):

Tab. n. 19 – PNRR/PNC - Stanziamenti di bilancio 2023 della Regione Puglia come soggetto attuatore

Submisura	Costo totale del progetto	Importo finanziato PNRR	Importo finanziato PNC	Altra fonte di finanziamento (pubblica/privata)	Stanziamento 2023	N. CUP
M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.1.5:Cybersecurity	1.999.511,39	1.999.511,39	0,00	0,00	1.400.000,00	3
M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4: Servizi digitali e esperienza dei cittadini	1.500.450,00	1.500.450,00	0,00		1.100.540,10	3
M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -I1.7.2- Rete dei servizi di facilitazione digitale	3.978.000,00	3.978.000,00	0,00	0,00	1.351.400,00	3
M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I2.2:Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	22.361.000,00	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1
M1C3: Turismo e Cultura 4.0 - I1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
M1C3: Turismo e Cultura 4.0 - I2.2:Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	65.827.907,02	52.771.158,42	264.366,37	12.643.841,94	21.182.426,05	437
M1C3: Turismo e Cultura 4.0 - I2.3 Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
M2C2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile - I4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica	54.614.160,36	51.101.947,93	0,00	3.512.212,43	23.120.806,57	4
M2C2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile - I4.4:Rinnovo flotte bus e treni verdi (I4.4.1 e I4.4.2)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3
M2C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - PNC C.13 Sicuro, verde e sociale riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica	129.164.691,90	0,00	112.660.844,10	16.503.847,80	0,00	54
M3C1: Investimenti sulla rete ferroviaria - I1.6: Potenziamento delle linee regionali	455.707.525,87	382.300.000,00	0,00	73.407.525,87	116.305.000,00	5
M3C1-PNC C.3 Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali	71.175.702,86	0,00	70.990.000,00	185.702,86	22.330.000,00	7

Submisura	Costo totale del progetto	Importo finanziato PNRR	Importo finanziato PNC	Altra fonte di finanziamento (pubblica/privata)	Stanziamento 2023	N. CUP
M5C1: Politiche per il lavoro - R1.1:Politiche attive del lavoro e formazione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
M5C1: Politiche per il lavoro - I1.1:Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1
M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I1.1:Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.3 Programma innovativo nazionale per la qualità abitativa (PINQuA)	43.955.567,50	30.000.000,00	0,00	13.955.567,50	1.767.270,00	10
M5C1: Politiche per il lavoro - I1.4: Sistema duale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - I1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina	7.907.457,00	7.907.457,00	0,00	0,00	7.907.457,00	1
M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - I1.1.1 Case della comunità e presa in carico della persona	177.224.470,00	177.224.470,00	0,00	0,00	177.224.470,00	121
M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - I1.2.2 Centrali operative territoriali (COT)	1.363.450,59	1.363.450,59	0,00	0,00	1.363.450,59	52
M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	78.766.431,00	78.766.431,00	0,00	0,00	7.876.643,10	38
M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - E.1 Salute, ambiente, biodiversità e clima	5.151.952,03	0,00	5.151.952,03	0,00	5.151.952,03	1
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	207.885.485,32	207.885.485,32	0,00	0,00	20.788.548,53	295

Submisura	Costo totale del progetto	Importo finanziato PNRR	Importo finanziato PNC	Altra fonte di finanziamento (pubblica/privata)	Stanziamento 2023	N. CUP
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile	164.531.345,38	50.320.019,99	114.211.325,39	0,00	16.453.134,54	25
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I1.3:Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	20.061.361,56	18.279.739,59	0,00	1.781.622,00	n.d.	14
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - I2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	1.424.000,00	1.424.000,00	0,00	0,00	1.424.000,00	1

Fonte: elab. Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia su dati Regione Puglia (valori al cent. di euro)

Con riferimento alla tabella PNRR prevista in allegato al questionario sul bilancio di previsione 2023-2025, con nota del 25.9.2023, indirizzata alla struttura speciale PNRR/PNC/ReactEU della Regione Puglia e per conoscenza (tra gli altri) a questa Sezione, il Collegio dei revisori, pur dando atto di un aumento dell'attività di implementazione della piattaforma ReGiS, ha segnalato talune carenze informative; segnatamente:

- assenza del riferimento al cronoprogramma di spesa sugli stanziamenti di bilancio;
- mancata indicazione dell'accertamento delle risorse in entrata e della relativa annualità, dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione;
- sovrascrittura di alcune celle, con inserimento di descrizioni ulteriori rispetto a quelle contemplate dalle stesse celle;
- non corretta movimentazione della colonna "*FPV di spesa*" e delle fasi procedurali previste *ex lege*.

In relazione a ciò, il Collegio ha invitato l'ufficio destinatario a completare il monitoraggio dei dati riguardanti i progetti PNRR di cui l'Ente regionale è soggetto attuatore.

Nel prendere atto di quanto rappresentato, il corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione nonché l'effettiva capacità di impiego delle risorse PNRR/PNC di cui la Regione risulta assegnataria formeranno oggetto di approfondimento in occasione delle prossime verifiche della Sezione.

10 CONCLUSIONI

Sono stati rispettati i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e del connesso piano degli indicatori e dei risultati attesi nonché per la loro trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni (BDAP); si registra invece il ritardo (accertato anche in relazione ai bilanci 2018-2020, 2020-2022, 2021-2023 e 2022-2024: cfr., rispettivamente, le deliberazioni di questa Sezione n. 165/2018/PRSP, n. 117/2020/FRG, n. 26/2022/FRG e n. 162/2022/FRG) nella presentazione del DEFR al Consiglio.
Il bilancio di previsione 2023-2025 trasmesso alla Sezione è stato corredato di una relazione a firma del Presidente della Regione Puglia, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012 («*I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione*»).
Inoltre, i documenti e gli allegati del bilancio preventivo 2023-2025 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Regionale nel termine (trenta giorni dall'adozione) previsto dall'art. 29 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Nel 2023, in termini di competenza e prima dell'assestamento, le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1) corrispondono al 46,94% (47,66% nel 2022) del totale generale delle entrate, quelle in conto capitale (Titolo 4) al 4,92% (4% nel 2022) (**Tab. n. 3**). Le spese hanno natura corrente (Titolo 1) per circa il 67,45% (68% nel 2022), quelle in conto capitale si attestano 6,43% (poco meno del 6% nel 2021) (**Tab. n. 4**); in termini di missioni, oltre il 55% delle spese (analogamente al 2022) è destinato alla tutela della salute (**Tab. n. 5**).

Il margine di equilibrio di parte corrente (differenza tra valore assestato e valore originario) si conferma positivo per € 69.867.489,24 (€ 14.023.999,62 nel 2022) a discapito del margine di parte capitale, che peggiora dello stesso importo, così da mantenere l'equilibrio complessivo in parità e consentire l'utilizzo di tale *surplus* di parte corrente (€ 69.867.489,24) per finanziare ulteriore spesa d'investimento (**Tab. n. 6**).

Come già rilevato in occasione dell'esame degli ultimi bilanci di previsione, nel bilancio 2023-2025 il confronto tra i dati della legge di bilancio e quelli aggiornati all'assestamento evidenzia il significativo scostamento del fondo pluriennale vincolato in entrata, sia per la parte corrente (da € 3.167.942,30 a € 56.493.282,95, + € 53.325.340,65) sia per quella in conto capitale (da € 18.005.325,53 a € 264.844.776,53, + € 246.839.451,00) (**Tab. n. 7**); analoga divergenza tra previsioni inziali di bilancio e previsioni assestate connota il fondo pluriennale vincolato sul lato spesa, tanto per la parte corrente (da € 1.373.937,77 a € 1.750.263,92, + € 376.326,15) quanto per la parte capitale (da € 6.608.671,36 a € 6.708.671,36, + € 100.000,00) (**Tab. n. 8**).
È auspicabile che l'Organo di revisione conduca una verifica dell'attendibilità del fondo pluriennale vincolato in entrata e in uscita, di parte corrente e di parte capitale, con l'utilizzo di metodologie campionarie, informando degli esiti la Sezione.

La percentuale di accertamento delle entrate finali (77,03%) migliora rispetto a quella registrata nel 2022 (73,60%) ma resta lontana da quella dei due esercizi precedenti (88,09% nel 2021 e 85,79% nel 2020); in particolare, si registra un consistente aumento della percentuale di realizzazione delle entrate in conto capitale, passate dal 51,45% dello scorso esercizio a circa il 68% dell'esercizio 2023 (**Tab. n. 9**); migliora anche la percentuale di realizzazione delle spese finali (72,24%, a fronte di 69,86% del 2022; era stata pari a 80,12% nel 2021) (**Tab. n. 10**).

Si conferma la capacità dell'Ente di raggiungere l'obiettivo della sostenibilità dell'indebitamento con una percentuale (3,44%, dato assestato) nettamente inferiore al limite di legge (20%) (**Tab. n. 14**).

La Regione ha assicurato il rispetto degli equilibri di bilancio, con riferimento sia al saldo *ex* art. 9 della l. n. 243/2012 sia a quello *ex* art. 1, comma 821, della l. n. 145/2018 (**Tab. n. 17**).

Con riferimento al settore sanitario, desta perplessità la previsione di una spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA; ciò in quanto, anche di recente, il giudice delle leggi ha ribadito «*il principio di diritto, più volte affermato dalla*

giurisprudenza costituzionale, anche in relazione alla stessa Regione Puglia (sentenze n. 242 e n. 161 del 2022, n. 142 e n. 36 del 2021, n. 177 e n. 166 del 2020), secondo cui l'assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie (sentenze n. 256 del 2022, n. 242 del 2022, n. 142 e n. 36 del 2021, e n. 166 del 2020). In definitiva, «[l]a facoltà di erogare livelli ulteriori rispetto ai LEA è […] preclusa alle Regioni sottoposte a piano di rientro, poiché ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 queste ultime non possono erogare prestazioni "non obbligatorie" (da ultimo, in questo senso, sentenza n. 161 del 2022)» (sentenza n. 190 del 2022). Un tale principio è stato affermato anche per i piani di prosecuzione del rientro dal disavanzo sanitario (sentenze n. 190 del 2022 e n. 130 del 2020), come quello attualmente vigente nella Regione Puglia, o per le misure di monitoraggio equiparabili (sentenze n. 190 e n. 161 del 2022)» (Corte cost., sentenza n. 134 del 2023).

Per quanto concerne il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è auspicabile un costante impegno nella corretta e tempestiva alimentazione del sistema informatico ReGiS, strumentale all'adempimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle risorse finanziarie connesse con l'attuazione del Piano.

Infine, il Collegio prende atto:

- del riconoscimento dell'errore nel calcolo, relativamente all'esercizio 2023, dei subtotali di cui alle lettere A (equilibri di parte corrente) e B (equilibri di parte capitale) dell'allegato 9 alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2023-2025 e del proposito, significato in sede istruttoria, di emendare tale legge in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, mediante sostituzione dell'allegato in questione;
- dell'impegno, parimenti espresso in sede istruttoria, a dare evidenza, nelle future leggi di assestamento, dei valori degli stanziamenti del bilancio di previsione attualizzati a seguito delle complessive variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario e non solo con riferimento all'ultima variazione intervenuta; ciò nella prospettiva di assicurare una maggiore chiarezza dei testi normativi e soddisfare, in ultima analisi, quelle esigenze di trasparenza nell'impiego delle risorse pubbliche che trovano tutela a livello costituzionale ed euro-unitario.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA